GIUNTA LIQUIDATRICE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

N° 13.

AVVISO D'ASTA

per la vendita di beni appartenenti a Enti morali ecclesiastici conservati per effetto della legge 19 giugno 1873, N. 1402.

Si fa noto al pubblico che, alle ore dieci antimerid. del giorno ventotto del mese di ottobre 1874, nella sala delle vendite della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, posta in via degl'Incurabili, n. 6, piano terreno, alla presenza di uno dei membri della Giunta medesima e colla assistenza di pubblico notaro, si procederà all'incanto a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1° Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2° Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi e colle condizioni determinate dal capitolato. Il deposito potrà anche effettuarsi presso il cassiere della Giunta nel suo ufficio posto nella suddetta via degl'Incurabili, civico n° 5 B, piano 3°, ed essere fatto sia in numerario e biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico dello Stato, al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito.

3° Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni.

4° La prima offerta non potrà eccedere il *minimum* come appresso fissato per ciascun lotto.

5° Saranno ammesse le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3852.

6° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno almeno le offerte di due concorrenti.

7° Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Ricevitore della Giunta il 5 p. 0/0 sull'importo del prezzo per cui gli venne aggiudicato il lotto in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e dell'asta staranno a carico dei deliberatari per i lotti rispettivamente loro aggiudicati.

8° La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato che, unitamente ai documenti relativi, sarà visibile tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane nell'ufficio suddetto.

9° Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10° Dell'ammontare dei canoni e livelli dai quali fossero gravati gli stabili che si alienano è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo dell'asta.

Avvertenza. — Sarà proceduto a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale contro coloro che tentassero d'impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

DESCRIZIONE DEI BENI.

N° progressivo dei lotti	PROVENIENZA	Denominazione e natura	Prezzo d'incanto	Deposito per cauzione delle offerte	Minimum delle offerte in aumento sul prezzo di stima
23	Capitolo di S. Pietro in Vaticano.	Casa posta in Roma in via di Porta Angelica, civici numeri 21 e 22, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) al n° 249 della mappa del rione XIV Borgo per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 3 3 3 2; superficie tavole censuali 0,30, pari ad are 3; annua rendita accertata lire 900. Ha per confini la via suddetta, la proprietà dei Sacri Palazzi Apostolici e quella degli eredi del fu Giuseppe Forti, salvi, ecc. Restò deliberata al signor Vigliani Modesto per il prezzo di lire 30,100, nell'asta del giorno 18 marzo p. p.; ma non avendo egli adempiuto a quanto è prescritto nell'articolo 112 del regolamento 22 agosto 1867, si procedè nei giorni 5 giugno, 11 luglio, 8 agosto e 14 settembre prossimi passati ai nuovi incanti col ribasso di altrettanti decimi a termini dell'articolo 125 del regolamento 22 agosto 1867, che rimasti tutti deserti, se ne riapre la gara previo ribasso di altro decimo conformemente all'articolo succitato.	15,050	1,505 »	100 »
47	Collegio dei Beneficiati e Chierici beneficiati in S. Lorenzo e Damaso.	Casa posta in Roma nel vicolo Cellini (già Calabraghe), ai civici numeri 17 al 19, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati), al n° 8 della mappa del rione VI Parione per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 2 2 2 2; superficie tavole 0,13, pari ad ara 1 e centiare 30, con una rendita accertata di annue lire 960. Confina col vicolo suddetto, con la chiesa di S. Stefano in Pisciaula e con le proprietà di Brioni Ignazio e di Conti Anacleto erede fiduciario ed amministratore del legato Pio Volante per la beatificazione di D. Vincenzo Pallotta, salvi, ecc.	10,000	1,000 »	50 »
67	Collegio dei Beneficiati in S. Maria Maggiore.	Casa posta in Roma in via dell'Arco de' Cappellari, civici numeri 181 e 182, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) al n° 181 della mappa del rione VI Parione per *Piani* terr. 1° 2° 3° 4° / *Vani* 1 3 3 3 3; superficie are 0,09, pari a centiare 90, con una rendita accertata per la tassa fabbricati di annue lire 1500. Confina con la via suddetta e con le proprietà di Lais Giovanni e prebende canonicali in S. Lorenzo e Damaso, salvi, ecc.	20,000	2,000 »	100 »
75	Capitolo di S. Pietro in Vaticano.	Casa posta in Roma in via di Borgo Nuovo, civici numeri 38 al 40, descritta in catasto al n° 491 della mappa del rione XIV Borgo per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 4 4 4 4; superficie tavole 0,10, pari ad ara una, con una rendita dichiarata per tassa fabbricati di annue lire 796. Confina con la via suddetta e con le proprietà dei fratelli Tuzzi, di Asperduti Luigia e di Manucci Augusto, salvi, ecc.	11,200	1,120 »	100 »
76	Id.	Casa posta in Roma in via di Borgo Nuovo, civici numeri 158 a 156, e vicolo del Villano, civici numeri 62 a 64, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) al n° 435 della mappa del rione XIV Borgo per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 5 8 8 4; superficie tavole censuali 0,22, pari ad are 2 e centiare 20 con una rendita accertata di annue lire 645. Confina con la via e vicolo suddetti, e con le proprietà dei fratelli Testa di Marciano, di Oletti Luigi e del fedecommesso Sagripanti, salvi, ecc.	9,900	990 »	50 »
77	Beneficiato Falloni nella Chiesa cattedrale di Albano.	Fabbricato per uso *tinelli*, con camere superiori, posto nella città di Albano in piazza del Duomo, civici numeri 14 al 16, descritto in catasto al n° 371 di mappa per *Piani* terr. 1° / *Vani* 2 2; con una rendita accertata di annue lire 800 75. Confina colla Chiesa cattedrale, e con le proprietà del Capitolo di Albano, della confraternita del suffragio e di Bongianni Lorenzo, salvi, ecc.	4,775	477 50	25 »
78	Capitolo collegiale di Santa Maria in Cisterna.	Molino ad olio, con altri locali per uso granari, ecc., posto nell'incasato di Cisterna in via delle Stimate, ora del Teatro, descritti in catasto ai numeri 186 sub. 1, 187 sub. 1 e 3, 188 sub. 3, della mappa sezione I dei Ristretti per *Piani* terr. 1° 2° 3° 4° / *Vani* 3 1 1 1 2; per una rendita accertata per la tassa fabbricati di annue lire 240. Confina con la via suddetta e con le proprietà di Colozzi Pasquale, Massa Carlantonio, Vita Luigi, Luiselli Lorenzo, dell'ospedale di Cisterna e dei duca Caetani mediante il fosso, salvi, ecc.	18,600	1,860 »	100 »
79	Capitolo di S. Giovanni in Laterano.	Orto casaleno con fabbricato costituente il già convento di S. Giovanni a Porta Latina, situato presso la Porta stessa nell'interno di Roma, e descritto in catasto il terreno coi numeri 505 e 506 della mappa del rione X Campitelli, di tavole 33 13, pari ad ettari 3, are 31 e centiare 30, con estimo censuale di scudi 1104 22, pari a lire 5935 18; ed il fabbricato col n° 507 1/2 della stessa mappa, costituito secondo l'ufficio delle imposte, di *Piani* sott. terr. 1° 2° soff. / *Vani* 1 10 12 8 7; con una rendita accertata di annue lire 1843 75, la quale, comprendendo per equivoco anche la rendita dell'orto, si riduce alla vera di lire 537 50. Confina con la via di Porta Latina, col pomerio e colle mura della città e con la proprietà di Farinetti Camillo, salvi, ecc. È affittato l'orto con parte del fabbricato a Pietro Raimondi fino al 10 novembre 1879; ed il resto del fabbricato a Filippo Cagiati fino al 31 gennaio 1877. Resta esclusa dalla vendita una parte del fabbricato e dell'area che si riservano alla Chiesa, conforme al tipo e capitolato speciale ostensibili negli uffici della Giunta liquidatrice.	23,500	2,350 »	100 »

Roma, addì 10 ottobre 1874.

PER LA GIUNTA
Il Segretario Capo: **Masotti**.

5892

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico di tramutare in cartelle al portatore la rendita di lire 45 risultante dal certificato sotto il numero rinnovato 187474 in testa a Carolina, Paolo, Teresa, Rosa e Marianna Buono fu Felice sotto l'amministrazione di loro madre Margherita Giusti, siano le dette cartelle consegnate ai cennati ricorrenti, nonchè al signor Giulio Wallach. Ordina poi alla detta Direzione di vendere l'assegno provvisorio di lire 1 e cent. 75 sotto il n. 1071, e sia il ricavato di detta vendita consegnato libero ai suindicati ricorrenti.

Nomina per detta operazione l'agente di cambio Alberto Prisco.

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo ff. da vicepresidente; Gaetano Rossi, ed Errico Niutta giudici, oggi 18 settembre 1874.

Per copia conforme
Avv. Eleuterio Fernandez
cortile della Borsa.

5606

Fallimento di Alciati Paolo
negoziante in Roma, via del Corso, n. 407, ed abitante in via Mario de' Fiori, n. 8.

Il tribunale di commercio di Roma con sentenza in data d'oggi ha dichiarato il fallimento di Alciati Paolo, delegando alla procedura degli atti il giudice di questo tribunale sig. Giovanni Silenzi, sulla relazione del quale e tostochè siansi avuti i dati necessari si riserba di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

Ha ordinato l'apposizione dei sigilli sui beni mobili del fallito ovunque posti ed esistenti, nominando a sindaci provvisori i signori Nantier Francesco, via Frattina, n. 97, e Massarenti Ulisse, via Coronari, n. 242, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale il giorno ventuno corrente ottobre, alle ore undici ant.

Ha ordinato l'esecuzione provvisoria della presente sentenza non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.

Roma, 6 ottobre 1874.

5914 Il vicecanc. Ermanno Pasti.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lecce deliberando in camera di consiglio nel 20 maggio 1874 sul rapporto del giudice delegato signor Stranieri, in difformità della requisitoria del Pubblico Ministero dichiara sciolto dal vincolo dotale a favore di Clarice Cadura il titolo di rendita di lire 170 inscritto sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia al numero 113581, per darlo in cauzione all'Erario dello Stato, allo scopo di far conseguire al signor Pietro Iudrimi, figlio della detta Cadura, il posto di commesso gerente demaniale.

Roma, li 5 ottobre 1874.

Per il signor Gabriele avv. Marzano
5861 Giacomo Carretti.

DIFFIDA.

Con la presente s'intende diffidare un effetto in bianco spedito da Torino, in carta filogranata, portante il bollo proporzionale di lire mille, firmato da
5929 Sudriè G. B.

DICHIARAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

R. PREFETTURA PROV. DI MILANO.

Il sottoscritto editore Edoardo Sonzogno, con stabilimento tipografico in questa città, via Pasquirolo, n. 14, mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli art. 9 e 23 della legge 25 giugno 1865, dichiara di voler riprodurre col mezzo della stampa lo spartito per pianoforte dell'opera musicale intitolata LA MUTA DI PORTICI, del M° *Daniele Auber*, in numero di *seimila esemplari*, che saranno posti in vendita al prezzo di lire *una* ciascuno, fermo l'obbligo di pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

Il sottoscritto si riserva di presentare nel termine di un mese gli esemplari dei giornali nei quali deve essere inserita questa dichiarazione, ed unisce la bolletta comprovante il pagamento della tassa di L. 10, obbligandosi a depositare due esemplari della riproduzione dell'opera stessa.

Milano, 21 agosto 1874.

p. pª Edoardo Sonzogno.
Enrico Reggiani.

R. PREFETTURA PROV. DI MILANO.
(*Registro n.* 966).

La dichiarazione sopra estesa ed il documento in essa indicato sono stati presentati a questa prefettura il dì venticinque agosto milleottocento settantaquattro, alle ore tre pomeridiane.

Il Segretario della Prefettura
5620 P. Granata.

ESTRATTO DI ORDINANZA
(2ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso presentato dalla signora Carmela Brigandi di Domenicantonio da Reggio Calabro nel giorno 25 giugno ultimo il tribunale civile di detta Reggio ha emesso il seguente pronunziato:

Il tribunale

" Ordina al signor direttore della Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia, in vista del presente decreto e del certificato del cancelliere di questo collegio previsto dall'articolo 111 regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943,

" Di restituire liberamente e senza alcun vincolo alla signora Carmela Brigandi di Domenicantonio da Reggio nella qualità di madre e legittima amministratrice dei figli minori procreati col fu suo marito Giuseppe Insegno, e quali unici eredi del fu Arcangelo Piccini da ivi la somma di lire milleduegentotrentadue e centesimi cinquanta e correlativi interessi, depositati dal signor Matteo Marafioti da ivi presso l'ex-ricevitoria generale di Reggio al 23 novembre 1858 sotto il n. 1525 del giornale di cassa, esercizio di detto anno 1858.

" Così deliberato in Reggio Calabria nella camera del consiglio a dì 21 agosto 1874 dai signori Eugenio Le Pera giudice ff. da presidente, Giuseppe Gallo e Carlo Spezzano giudici "

Firmati il presidente E. Eugenio Le Pera, Giuseppe Principe vicecancelliere.

Per estratto conforme rilasciato a richiesta del procuratore sig. Catone

Reggio, 26 agosto 1874.

5658 Alessandro Fazzari.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Venezia, sezione promiscua delle ferie,

Radunatosi in camera di consiglio,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato,

Letto il voto del Pubblico Ministero,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze al tramutamento in titolo al portatore dei certificati consolidato italiano 5 per cento intestati al nome Gritti conte Giovanni fu Fabio di Venezia mancato a vivi nel 21 febbraio 1868 colla sostituzione della metà della rendita a favore dei suoi legittimi discendenti, tutti in data 21 dicembre 1862 il primo al n. 61708 della rendita di lire 75, il secondo al n. 61709 della rendita di lire 120, il terzo al numero 61711 o 178311 rosso della rendita di lire 560, e dell'assegno provvisorio, n. 16642 della rendita di lire 1. 16, essendosi resi liberi per la morte del titolare del vincolo suddetto ed ai quali hanno diritto i di lui figli legittimi conti Enrico ed Alessandro, e le figlie contesse Maria, Giovanna, Isabella, Sofia, e Giulia per una settima parte ciascuna, nonchè la vedova di esso defunto nob. signora Anna Freyzang Gritti del fu Guglielmo per l'usufrutto sulla ottava parte, e resi pur liberi dal vincolo di pegno a favore della Cassa di risparmio in Venezia mediante l'avvenuto affranco del debito di lire ottomila (8000) comprovato dall'istromento 4 marzo 1874, n. 8191/322, rogito del notaio dott. Antonio De Toni di Venezia.

Dal Regio tribunale civile e corr., Venezia, 18 agosto 1874.

Lavagnolo vicepres.
5706 Luigi Fauza proc.

ORDINANZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ordina alla Direzione del Debito Pubblico tramutare in cartelle al portatore la rendita di annue lire centoquindici rappresentata dal certificato n. 112438 (rosso 295378) in testa di Besia Carmela, Maria, e Rosalia fu Mariano Giuseppe, sotto l'amministrazione del tutore Luigi Stabile, emesso dalla Direzione di Napoli al 24 luglio 1865, a consegni le nuove cartelle alle signore Maria e Rosalia Besia fu Mariano Giuseppe.

Così deliberato ai 18 settembre 1874.

Palumbo vicepresidente.
Cav. Vincenzo Mª Picarone
5717 notaio in Napoli.

N. 85 RR. DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Proposto il ricorso in camera di consiglio composta dai signori presidente cav. Miglio e giudici Bonfanti D. Francesco e Albasini Giovanni, la medesima autorizza:

La ricorrente Virginia Leoni a far tramutare nei modi di regola colle pratiche occorrenti e di concerto col maggiorenne ing. Domenico Oliva, la rendita di lire 220, portata dal certificato num. 40007, in un certificato nominativo in favore dei signori Domenico, Ambrogio, Baldassarre, Giacomo, Giuseppe e Francesco Oliva del fu Pietro, libero da qualsiasi vincolo.

Busto Arsizio, dal R. tribunale civile e correzionale il 30 maggio 1874.

Il cav. presidente Miglio —
Perazzi canc.
N. 366 di repertorio. 5720

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione resa dal tribunale civile di Ariano di Puglia nel dì 11 marzo 1874 nel dichiararsi la maggiore età di Rosantonia Cirioola si ordinò lo svincolo e pagamento della somma di lire duegentoventicinque, e centesimi novantatrè depositate dalla Società delle ferrovie meridionali nella Cassa dei depositi e prestiti in Firenze, giusta la polizza del 9 dicembre 1870, n. 18099, a favore di Lorenzo, e Rosantonia Cirioola fu Michele Arcangelo del comune di Orsara Irpina in Principato Ultra.

Cav. Vincenzo Mª Picarone
5716 notaio in Napoli.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Perugia con decreto 2 luglio 1874, riconosciuta in Sefora Vitalucci e Speranza Falcinelli del fu Tommaso la qualità di eredi legittime per i diritti rispettivi del loro padre e marito Giuseppe Vitalucci del fu Rocco, domiciliato in Bastia (Umbria), ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare sulla loro istanza in cartella al portatore il certificato n. 6570, di annua rendita al cinque per cento di lire cinquanta, iscritto a favore del predetto Vitalucci Giuseppe in Firenze li 14 marzo 1868.

Perugia, 25 settembre 1874.

5728 Francesco Tei incaricato.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI BOLOGNA

N. 15 d'ord.

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 31 del corrente mese alle ore 12 meridiane si procederà in Bologna, avanti il direttore territoriale d'artiglieria e nel locale della Direzione suddetta, sito fuori e presso la porta S. Mamolo, all'appalto seguente, diviso in tre lotti:

N° progress. dei lotti	OGGETTO della provvista in appalto	Unità di misura	Quantità	Importo	TEMPO UTILE per l'introduzione o per ogni lotto		Deposito per cauzione di cadun lotto
I	Tombak in lameria (per bossoli)	Chil.	25000	L. 100000	Giorni 40	a decorrere dal successivo a quello in cui sarà notificata al deliberatario l'approvazione del rispettivo contratto.	L. 10000
II	Tombak in lamiera (per bossoli)	»	25000	100000	» 60		10000
III	Tombak in lamiera (per cassule)	»	6000	25200	» 50		2600

Le provviste dovranno essere compiute nei magazzini detti dell'Annunziata fuori porta S. Mamolo.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto, dalle ore 10 antim. alle 3 pom. di ciascun giorno non festivo.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente, che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto il ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione stessa, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato oppure presso le altre Direzioni territoriali d'artiglieria del Regno o Comandi locali che ne dipendono i depositi di cui sopra, in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui vengono operati.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 9 alle ore 11 ant. del giorno fissato per l'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di tali partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto i depositi di cui sopra o presentata la ricevuta dei medesimi.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico dei deliberatari.

Dato in Bologna, addì 5 ottobre 1874.

Per la Direzione
Il Segretario: G. LA-GUERRA.

5863

PROCLAMI

Avanti il R. tribunale civile e correzionale di Venezia.

A richiesta dei conti Gaspare *quondam* Lodovico, Nicolò, Giacomo ed Alderico fu Giuseppe di Polcenigo e Fanna, domiciliati in Polcenigo, ed elettivamente in Venezia presso il loro procuratore avv. Lorenzo dott. Tiepolo a S. Marco, ramo Frezzeria, n. 1827, che per essi comparirà in giudizio,

Io sottoscritto usciere addetto al Regio tribunale civile e correzionale di Venezia notifico col presente atto che si rende noto per pubblici proclami, con autorizzazione data da questo R. tribunale mediante decreto 22 agosto 1874, che la causa dai richiedenti istituita avanti il cessato tribunale provinciale civile di Venezia con petizione 28 dicembre 1865, n. 23141, nei punti " Competere al feudo di Polcenigo e Fanna i beni posseduti rispettivamente dagli impetiti, e doversi rilasciare per diritto feudale agli attori; di rifusione dei frutti dal dì della intimazione; di denuncia a manifestazione giurata dei frutti percetti e percettibili e di rifusione in seguito a tale denuncia e manifestazione giurata „ viene riassunta e portata avanti il R. tribunale civile e correzionale di Venezia, a termini degli articoli 47 e 51 del R. decreto 25 giugno 1871, costituendo gli attori in loro procuratore il detto signor avvocato Lorenzo dott. Tiepolo, presso il quale eleggono domicilio al suo studio a San Marco, ramo Frezzeria, n. 1827, offrendo comunicazione del relativo mandato mediante deposito dello stesso nella cancelleria, e cito i signori:

1. Anzelin Matteo *quondam* Pietro di Budoja - 2. Anzelin Maria *quondam* Giovanni maritata Burigana, di Budoja - 3. Burigana Luigi marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 4. Carlon Teresa fu Giovanni vedova Anzelin - 5. Anzelin Teresa fu Osvaldo maritata Fort, di Budoja - 6. Fort Agostino marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 7. Anzelin Paolo fu Vincenzo, di Budoja - 8. Carlon Maria fu Paolo vedova Anzelin Osvaldo per sè e quale legale rappresentante del minore suo figlio Luigi Anzelin *quondam* Osvaldo - 9. Anzelin Giuseppe *quondam* Paolo - 10. Anzelin Osvaldo *quondam* Andrea - 11. Anzelin Santa maritata Deder, di Budoja - 12. Dedor Angelo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 13. Anzelin Maria maritata Signora, di Budoja - 14. Signora Antonio marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 15. Anzelin Andrea fu Angelo, di Budoja - 16. Anzelin Annibale fu Angelo, di Budoja - 17. Carlon Pasqua *quondam* Osvaldo vedova Anzelin, di Budoja - 18. Anzelin Pietro fu Gio. Maria, di Budoja - 19. Anzelin Antonio fu Gio. Maria, di Budoja - 20. Anzelin Anna maritata Mezzarobba, di Budoja - 21. Mezzarobba Giovanni marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 22. Anzelin Catterina fu Angelo maritata Del Zotto, di Budoja - 23. Del Zotto Angelo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 24. Zambon Elisabetta vedova Anzelin Giovanni Maria per sè e quale rappresentante dei minori suoi figli Teresa e Maria Anzelin fu Angelo, di Budoja - 25. Anzelin Valentino *quondam* Bortolo, di Budoja - 26. Anzelin Gio. *quondam* Bortolo, di Budoja - 27. Anzelin Luigi *quondam* Bortolo di Budoja - 28. Alfier Giacomo, di Mezzomonte - 29. Alfier Maria, di Mezzomonte - 30. Alfier Maria, di Mezzomonte - 31. Alfier Pasqua maritata Piazzon, di Mezzomonte - 32. Piazzon Giovanni Battista marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 33. Piazzon dº Gerone Lucca quale rappresentante dei minori suoi figli Piazzon dº Gerone Angelo ed Antonio, di Mezzomonte - 34. Mezzarobba Maria *quondam* Giovanni Maria maritata Santin Tonon, di Mezzomonte - 35. Santin Tonon Angelo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale di Mezzomonte - 36. Mezzarobba Scandolo Gio. fu Domenico, di Mezzomonte - 37. Mezzarobba Giacomo *quondam* Osvaldo dº Santin Comel, di Mezzomonte - 38. Mezzarobba Rangiot Giovanni Battista fu Nicolò, di Mezzomonte - 39. Mezzarobba Rangiot Giovanni fu Giacomo, di Mezzomonte - 40. Mezzarobba Rangiot Sante fu Giacomo, di Mezzomonte - 41. Mezzarobba Rangiot Giovanni Maria fu Giacomo, di Mezzomonte - 42. Mezzarobba Maddalena fu Giacomo maritata Santin, di Mezzomonte - 43. Santin Domenico marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 44. Mezzarobba Maria fu Giovanni vedova Mezzarobba Rangiot Giacomo, di Mezzomonte - 45. Mezzarobba Giuseppe, di Mezzomonte - 46. Mezzarobba Giovanni, di Mezzomonte - 47. Mezzarobba Cecilia fu Giovanni per sè e quale legale rappresentante di Mezzarobba Anna Maria di lei figlia minorenne, di Mezzomonte - 48. Mezzarobba Pietro fu Osvaldo Scandolo, di Mezzomonte - 49. Mezzarobba Matteo fu Angelo Rangiot, di Mezzomonte - 50. Mezzarobba Domenico di Giovanni dº Scandolo, di Mezzomonte - 51. Mezzarobba Giovanna fu Giovanni Battista dº Santin Batistutta maritata a Santin Tonon, di Mezzomonte - 52. Santin Tonon Osvaldo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 53. Mezzarobba Santin Batistutta fu Giovanni Maria fu Giovanni Battista, di Mezzomonte - 54. Mezzarobba Santin Comel Angelo fu Osvaldo, di Mezzomonte - 55. Mezzarobba Paola fu Antonio maritata Santin Canal, di Mezzomonte - 56. Santin Canal Giuseppe marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 57 Mezzarobba Comel Maria di Gio. vedova Zanchet, di Mezzomonte - 58. Mezzarobba Scandolo Giacomo di Gio., di Mezzomonte - 59. Mezzarobba Santin Batistutta Giuditta fu Gio. Battista, vedova Santin Canal Pietro, di Mezzomonte - 60. Santin Longon Angelo di Sante, di Mezzomonte - 61. Santin Sante fu Angelo per sè e quale legale rappresentante dei propri figli minori Giuseppe e Maria Maddalena, di Mezzomonte - 62. Mezzarobba Giovanna fu Nicolò, vedova Mezzarobba Valentino *quondam* Domenico Comel, di Mezzomonte - 63. Mezzarobba Scandolo Nicolò di Giovanni, di Mezzomonte - 64. Mezzarobba Scandolo Maddalena *quondam* Osvaldo, maritata Piazzon, di Mezzomonte - 65. Piazzon Valentino, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 66. Mezzarobba Rangiot Angelo *quondam* Giuseppe, di Mezzomonte - 67. Mezzarobba Scandolo Osvalda *quondam* Osvaldo, maritata Alfier, di Mezzomonte - 68. Alfier Gio. marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 69. Mezzarobba Campaner Giuseppe *quondam* Giovanni, di Mezzomonte - 70. Mezzarobba Santin Comel Angelo *quondam* Antonio, di Mezzomonte - 71. Mezzarobba Rangiot Angelo *quondam* Gio. Battista, di Mezzomonte - 72. Mezzarobba Santin Rangiot Teresa *quondam* Gio. Maria, maritata Scandolo, di Mezzomonte - 73. Mezzarobba Scandolo Domenico, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 74. Mezzarobba Campaner Carlo fu Gio, di Mezzomonte - 75. Mezzarobba Domenico *quondam* Gio. Battista, maritata Santin, di Mezzomonte - 76. Santin . . . marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 77. Mezzarobba Santin Carter *quondam* Sante, di Mezzomonte - 78. Mezzarobba Comel Teresa di Giovanni, maritata Zanchet, di Mezzomonte - 79. Zanchet Sante, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 80. Mezzarobba Maria fu Giovanni, vedova Mezzarobba Giacomo, di Mezzomonte - 81. Mezzarobba Giovanni fu Domenico di Comel, di Mezzomonte - 82. Mezzarobba Cecilia fu Giovanni, vedova Mezzarobba Rangiot Luigi, di Mezzomonte - 83. Marcandella Giovanni di Matteo, di Coltura, - 84. Santin Giacomo fu Nicolò, vedova Zanchet Giacomo - 85. Santin Maria fu Nicolò, maritata Mezzarobba Santin Rangiot, di Mezzomonte - 86. Mezzarobba Santin Rangiot Gio. Battista, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 87. Santin Teresa fu Nicolò, vedova Bonus Friz, di Dardago - 88. Mezzarobba Rangiot Antonio fu Nicolò, di Mezzomonte - 89. Mezzarobba Teresa fu Matteo maritata Alfier, di Mezzomonte - 90. Alfier Pietro, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 91. Mezzarobba Giacomo fu Giuseppe, di Mezzomonte - 92. Mezzarobba Scandolo Giovanni fu Osvaldo, di Mezzomonte - 93. Mezzarobba Pascher Pial Matteo fu Giovanni, di Budoja - 94. Mezzarobba Orsola *quondam* Giovanni, vedova Santin Burigana Matteo, di Mezzomonte - 95. Marcandella Giovanna *quondam* Francesco, vedova Mezzarobba Rangiot Gio. Battista, di Mezzomonte - 96. Sanson Domenico fu Angelo, di Budoja - 97. Sanson Pasquale Antonio fu Angelo, di Budoja - 98. Franzos Teresa, vedova Sanson Giovanni, di Budoja - 99. Sanson Matteo fu Antonio, di Budoja - 100. Sanson Giacomo fu Antonio, di Budoja - 101. Sanson Anna maritata Fort, di Budoja - 102. Fort . . . . marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 103. Sanson Agostino fu Francesco, di Budoja - 104. Sanson Rosa fu Francesco maritata Sisto, di Budoja - 105. Sisto Angelo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 106. Del Maschio Angelo *quondam* Daniele, di Budoja - 107. Del Maschio Andrea *quondam* Daniele, di Budoja - 108. Del Maschio Atanasio *quondam* Daniele, di Budoja - 109. Del Maschio Anselmo *quondam* Daniele, di Budoja - 110. Del Maschio Valentino *quondam* Daniele, di Budoja - 111. Della Rossa Lorenza *quondam* Olivo vedova Santin Giacomo e suoi eventuali eredi, di Mezzomonte - 112. Mezzarobba Carlo fu Giovanni quale esecutore testamentario della eredità suddetta, di Mezzomonte - 113. Puppi Pietro fu Pompeo - 114. Zaro Margherita di G. Batt. vedova Puppi per sè e quale rappresentante dei minori suoi figli Puppi Anna, Giuseppe, Vittorio, Luigi, di Polcenigo - 115. Puppi Anna fu Luigi - 116. Puppi Aurelia fu Luigi - 117. Puppi Teresa fu Pietro maritata Massignani, di Belluno - 118. Massignani Adamo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Belluno - 119. Piazzon Angelo fu Giacomo detto Gerone, di Mezzomonte - 120. Piazzon Giovanni Angelo fu Giacomo detto Gerone, di Mezzomonte - 121. Piazzon Giuseppe fu Sante, di Venezia - 122. Piazzon Maria fu Sante, di Mezzomonte - 123. Piazzon Giorgio fu Sante, di Mezzomonte - 124. Piazzon Luigi fu Sante, di Mezzomonte - 125. Piazzon Teresa fu Sante maritata Santin, di Mezzomonte - 126. Santin Gaetano marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 127. Piazzon Domenico fu Sante, di Mezzomonte - 128. Piazzon Teresa fu Carlo maritata Mezzarobba Scandolo Erminio, di Mezzomonte - 129. Santin Giovanni fu Sante per sè e quale rappresentante i minori suoi figli Maria Maddalena e Vincenzo, di Mezzomonte - 130. Santin Maria di Giovanni maritata Piazzon, di Mezzomonte - 131. Piazzon Lorenzo marito della sudd. per l'autorizz. maritale, di Mezzomonte - 132. Santin Antonio di Giovanni, di Mezzomonte - 133. Santin Angelo fu Vincenzo, di Mezzomonte - 134. Santin Giovanni fu Vincenzo, di Mezzomonte - 135. Santin Sante fu Giacomo, di Mezzomonte - 136. Santin Gio. Maria fu Giacomo, di Mezzomonte - 137. Santin Angelo fu Giacomo, di Mezzomonte - 138. Santin Maria fu Giacomo maritata Santin Cesch, di Mezzomonte - 139. Santin Cesch Giuseppe marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 140. Santin Gio. Maria *quondam* Giuseppe detto Ros, di Mezzomonte - 141. Santin Margherita fu Osvaldo maritata Mezzarobba Rangiot Angelo, di Mezzomonte - 142. Mezzarobba Rangiot Angelo marito della suddetta per l'autorizz. maritale, di Mezzomonte - 143. Santin Maria fu Osvaldo maritata Mezzarobba Comel, di Mezzomonte - 144. Mezzarobba Comel Giacomo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 145. Santin Regina *quondam* Antonio, maritata Santin, di Mezzomonte - 146. Santin Gio. Maria, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 147. Santin Domenica *quondam* Vincenzo, vedova Mezzarobba Rangiot Giacomo, di Mezzomonte - 148. Santin Tonon Antonio fu Sante, di Mezzomonte - 149. Santin Longon Gio. Maria fu Vincenzo, di Mezzomonte - 150. Santin Antonio fu Giuseppe, di Venezia - 151. Santin Giacoma fu Giuseppe, maritata Rizzo, di S. Lucia di Budoja - 152. Rizzo . . . marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di S. Lucia di Budoja - 153. Santin Canal fu Gio. Battista fu Giacomo, di Mezzomonte - 154. Santin Canal Angelo fu Giacomo, di Mezzomonte - 155. Santin Luigi Evangelista fu Domenico, di Mezzomonte - 156. Santin Arcangelo fu Domenico, di Mezzomonte - 157. Gislon Angela, vedova Santin Domenico, quale rappresentante i minori suoi figli Giovanni, Sante, Giuseppe, Antonio Santin fu Domenico, di Mezzomonte - 158. Zanchet Anna fu Valentino, maritata Mezzarobba Comel, di Mezzomonte - 159. Mezzarobba Comel Angelo, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 160. Zanchet Margherita fu Valentino, maritata Santin Canal, di Mezzomonte - 161. Santin Canal Antonio, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 162. Santin Sante fu Angelo Longon, di Mezzomonte - 163. Santin Perina *quondam* Pietro, maritata Santin Giovanni, di Mezzomonte - 164. Santin Giovanni, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 165. Santin Canal Domenico fu Pietro, di Mezzomonte - 166. Santin Canal Luigi fu Pietro, di Mezzomonte - 167. Santin Canal Francesco fu Pietro, di Mezzomonte - 168. Mezzarobba Giuditta fu Gio. Battista, vedova Santin Canal Pietro, di Mezzomonte - 169. De Bortoli Angelo fu Antonio, di Mezzomonte - 170. Santin Canal Giuseppe fu Antonio, di Mezzomonte - 171. Santin Margherita *quondam* Giacomo, maritata Piazzon, di Mezzomonte - 172. Piazzon Gerone Giovanni Angelo, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 173. Santi Giovanna fu Nicolò, vedova Mezzarobba Comel Valentino, di Mezzomonte - 174. Santin Teresa fu Nicolò, vedova Bonus Friz Valentino, di Dardago di Budoja - 175. Santin Regina *quondam* Vincenzo, maritata Santin Canal, di Mezzomonte - 176. Santin Canal Giacomo, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 177. Santin Giuseppe *quondam* Valentino, Cesch, di Mezzomonte - 178. Santin Longon Maria Oliva *quondam* Angelo, maritata Alfier, di Mezzomonte - 179. Alfier Angelo, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 180. Puppin Angelo fu Daniele, di Budoja - 181. Puppin Maddalena fu Daniele, maritata Del Maschio, di Budoja - 182. Del Maschio Angelo, marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 183. Puppin Maria fu Daniele maritata Fislon, di Budoja - 184. Fislon Osvaldo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 185. Janna Santa vedª Puppin Osvaldo per sè e quale rappresentante i propri figli minori Puppin Maria, Daniele ed Angelo fu Osvaldo, di Budoja - 186. Anzelin Maria fu Osvaldo maritata Zambon, di Budoja - 187. Zambon Vincenzo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Budoja - 188. Anzelin Anna fu Osvaldo, di Budoja - 189. Santin Basilio fu Antonio, di Polcenigo Mezzomonte - 190. Santin Filomena fu Antonio maritata Alfier, di Budoja - 191. Alfier Luigi marito della suddetta per la autorizzazione maritale, di Budoja - 192. Santin Augusta maritata Del Puppo Dree, di Coltura - 193. Del Puppo Drea Antonio marito della suddetta per l'autorizzazione, di Coltura - 194. Del Pio Luogo Francesca vedova Santin Cesch Antonio, di Budoja - 195. Zanchet Gaetano *quondam* Matteo, di Mezzomonte - 196. Zanchet Vincenzo fu Giuseppe, di Mezzomonte - 197. Zanchet Matteo fu Giuseppe, di Mezzomonte - 198. Zanchet Luigia fu Giuseppe, di Mezzomonte - 199. Zanchet Anna fu Giacomo maritata Zanchet, di Mezzomonte - 200. Zanchet Ferdinando marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 201. Zanchet Lucia fu Giacomo maritata Mezzarobba, di Mezzomonte - 202. Mezzarobba Matteo marito della suddetta per l'autorizzazione maritale, di Mezzomonte - 203. Santin Giacoma fu Nicolò vedova Zanchet Giacomo per sè e quale rappresentante della propria figlia minore Zanchet Teresa fu Giacomo, di Mezzomonte - 204. Santin Tonon Giuseppe di Pietro, di Mezzomonte - 205. Mezzarobba Scandolo Luigi di Nicolò, di Mezzomonte - 206. Mezzarobba Scandolo Nicolò di Giovanni per sè e quale rappresentante il minore suo figlio Giovanni Maria Mezzarobba, di Mezzomonte - 207. Zanchet Gaetano *quondam* Matteo per sè e quale rappresentante la minore sua figlia Zanchet Anna, di Mezzomonte, a comparire nel termine di giorni quaranta avanti il R. tribunale civile e correzionale di Venezia per ivi dietro contesto o legittima contumacia sentirsi ammettere in favore dei richiedenti conti di Polcenigo e Fanna le domande tutte proposte colla petizione 28 dicembre 1865, n. 23141, e come in quella colla loro condanna nelle spese di lite.

Venezia, il dì 30 agosto 1874.

5897 L'usciere Domenico De Lorenzi.

DIFFIDA.

Francesco Bacherini possidente domiciliato a Campagnatico rende di pubblica ragione che, vivendo egli separato d'abitazione e d'interessi dal proprio figlio Placido Bacherini questi non è rivestito di alcun suo mandato per contrattare, nè per esercitare qualunque specie di mercatura. Diffida quindi chiunque possa avervi interesse dal contrattare con detto suo figlio, ed anche dal dare esecuzione alle operazioni che possano essere state da questo intraprese durante il tempo in cui conviveva col dichiarante, sotto i più salutari riservi di ragione.

5932

N. 901 R. 15. DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª ferie,

Dichiara:

1° Essersi l'eredità abbandonata dalla defunta nobile Isabella Salazar fu conte Giovanni, maritata Melzi, essersi, dicesi, devoluta per legittima successione agli istanti suoi figli nobili Giuseppe e Barbara Melzi del vivente nobile commendatore Francesco, e per le ragioni d'usufrutto, al di lei marito suddetto nobile commendatore Francesco Melzi fu nobile Giuseppe;

2° Essere conseguentemente autorizzati i suddetti nobili commendatore Francesco, Giuseppe e Barbara padre e figli Melzi, e per essi il loro procuratore ragioniere Agostino Tagliabue, ad esigere il rimborso dei due certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia, cinque per cento, creazione 16 aprile 1850, in data Milano 21 febbraio 1867, intestati a Salazar nobile Isabella fu conte Giovanni, maritata Melzi, domiciliata in Milano, l'uno numero 34 (trentaquattro), per la rendita di lire 64 80 (sessantaquattro e centesimi ottanta), della serie dell'obbligazione d'origine numero ventitrè; l'altro numero 496 (quattrocentonovantasei), per la rendita di lire 12 96 (dodici e centesimi novantasei), della serie dell'obbligazione d'origine numero sette;

3° Essere altresì autorizzata la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, sull'istanza dei nobili padre e figli Melzi suddetti, e per essi del loro procuratore ragioniere Agostino Tagliabue, a tramutare in un corrispondente certificato al portatore il certificato nominativo del Debito Pubblico del Regno d'Italia, cinque per cento, creazione 16 aprile 1850, n. 278 (duecentosettantotto), in data Milano 21 febbraio 1867, intestato a Salazar nobile Isabella fu conte Giovanni, maritata Melzi, domiciliata in Milano, per la rendita di lire 51 84 (cinquantuna e centesimi ottantaquattro), della serie della obbligazione d'origine numero nove.

Milano, dal R. tribunale civile e correzionale, addì 2 settembre 1874 (due settembre milleottocentosettantaquattro).

CARIZZONI presidente.

5821 I. BERNARDI vicecanc.

N. 805. DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª,

Dichiara:

1° Essersi l'eredità del conte Alessandro Salazar fu conte Giovanni, morto in Milano il giorno 23 marzo 1874, devoluta in base al testamento 14 luglio 1852, pubblicato coll'istrumento 27 aprile 1874, rogato dottor Ubertoni, essersi devoluta, dicesi, ai suoi figli conte Casimiro, nobili Edoardo, Alfonso, Pio e Giovanni, soli istituiti nella porzione disponibile, ed ai suddetti in unione alle loro sorelle nobili Barbara maritata nobile Da-Conturbia, Isabella maritata march. Stanga, Marietta maritata nob. Giulini, Anna maritata De-Vincenti, e Agnese, nubile, tutti maggiorenni ed aventi la piena capacità giuridica di obbligarsi, istituiti nella porzione legittima, salvi i diritti di usufrutto spettanti alla contessa Paola Crivelli, vedova Salazar.

2° Essere conseguentemente autorizzata la Direzione del Debito Pubblico del Regno, sopra istanza degli eredi suddetti del conte Alessandro Salazar e per essi del loro procuratore generale avvocato Giuseppe Borgomanero:

a) Ad effettuare il rimborso del certificato di Debito Pubblico cinque per cento, creazione 16 aprile 1850, in data Milano 21 febbraio 1867, num. 33 (trentatrè) per la rendita di lire 64 80 (sessantaquattro e centesimi ottanta), della serie d'obbligazione d'origine numero ventitrè, intestato Salazar conte Alessandro fu conte Giovanni;

b) A tramutare in titoli corrispondenti al portatore i seguenti certificati nominativi e cioè:

1° Due certificati consolidato 5 per cento, al nome di Salazar conte Alessandro fu conte Giovanni, l'uno in data Milano 21 febbraio 1867, num. 48978 (numero quarantottomila novecentosettantotto) (165578 rosso), della rendita di lire L. 4990 (quattromila novecentonovanta), l'altro in data Milano 7 settembre 1868, num. 54729 (cinquantaquattromila settecentoventinove), (171529 rosso) della rendita di lire 810 (ottocentodieci).

2° Quattro certificati consolidato cinque per cento al nome di Salazar nobile Alessandro, tutti in data Milano 17 agosto 1869, rispettivamente num. 59805 (cinquantanovemila ottocentocinque) (176405 rosso), della rendita di L. 50 (cinquanta); num. 59806 (cinquantanovemila ottocentosei) (176406 rosso), della rendita di lire 260 (duecentosessanta); num. 59807 (cinquantanovemila ottocentosette) (176407 rosso), della rendita di lire 300 (trecento); n. 59808 (cinquantanovemila ottocentotto) (176408 rosso), della rendita di lire 785 (settecentottantacinque).

3° Un certificato del Debito Pubblico cinque per cento, creazione 16 aprile 1850, num. 277 (duecentosettantasette) per la rendita di lire 51 84 (cinquantuna e centesimi ottantaquattro, serie della obbligazione d'origine numero nove, in data Milano 21 febbraio 1867, intestato a Salazar conte Alessandro fu conte Giovanni.

Milano, 1° settembre 1874.

CARIZZONI presidente.

5822 BERNARDI vicecanc.

1ª PUBBLICAZIONE.

Estratto del decreto proferito dal tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) sotto di 18 settembre 1874, sulla richiesta del nobile signor commendatore Cosimo Peruzzi possidente, domiciliato in Firenze, nella sua qualità di legittimo rappresentante le sue figlie minori nobili signore Irene, Enrichetta e Carolina eredi intestate della fu loro madre nobile signora Maria Orlandini nei Peruzzi.

" Nomina il signor avvocato Cesare Pecchioli in curatore speciale delle minori Irene, Enrichetta e Carolina Peruzzi ed in tale qualità lo autorizza:

" A convertire in titoli al portatore la rendita 3 per cento di lire milleotto inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore della fu sig.ª Maria Orlandini nei Peruzzi resultante dal certificato rilasciato dall'uffizio del Debito Pubblico (Direzione di Firenze) nel 24 luglio 1862, segnato col n. 1565, ed a ritirare i titoli stessi rilasciandone ricevuta e quietanza;

" Ad avanzare al R. uffizio del Debito Pubblico tutte le domande che saranno necessarie per ottenere la detta conversione e ritiro, sottoscrivere le relative dichiarazioni e fare quanto in ordine ai vigenti regolamenti del detto uffizio gli verrà richiesto. „

Così deciso nell'adunanza del 18 settembre 1874 dai signori avvocato Tagliacarne Odoardo ff. di presidente, Burri Angiolo giudice, e Baldi Ettore aggiunto giudiziario.

O. Tagliacarne ff. di presidente - G. Zati vicecancelliere.

5836 Dott. CESARE PECCHIOLI.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del dì quattordici settembre milleottocentosettantaquattro, ritenuto che eredi della defunta signora Marianna Albani sono rimasti il solo Antonio Ardia di lei consorte, ed il figlio Giuseppe Ardia, ha ordinato che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico italiano intesti libera a favore del signor Carlo Milani del fu Giuseppe, cessionario degli eredi Antonio e Giuseppe Ardia, la complessiva annua rendita di lire millesettecentonovanta, intestata alla fu signora Marianna Albani sotto il vincolo dotale e sotto l'amministrazione del marito Antonio Ardia, rappresentata da tre certificati, l'uno di annue lire milletrecentoventi, iscritto al numero 121611, l'altro di lire quattrocentoventicinque, iscritto al n. 18426, ed il terzo di lire quarantacinque, iscritto al numero 133917.

5848 CARLO MILANI proc.

MINISTERO DELL'INTERNO — Direzione Generale delle Carceri

PREFETTURA DI TREVISO

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle Carceri giudiziarie situate nella provincia di Treviso.

Andate deserte le aste tenutesi presso la prefettura di Treviso per l'appalto suddetto, venne al Ministero dell'Interno presentata, e da esso accettata, quale base a nuovi esperimenti d'asta, una offerta privata per l'appalto stesso al prezzo di centesimi settanta (70) ed alle condizioni in appresso indicate.

Si fa quindi noto al pubblico che alle ore 10 a. m. di martedì giorno 27 del corrente mese di ottobre 1874, nell'ufficio di questa prefettura, si addiverrà al pubblico incanto, alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali ed a quelle speciali desunte dalla tavola riportata qui in calce.

Condizioni generali:

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4 e 5 della tavola sottostante.

2. L'appaltatore ricevendone l'ordine, dovrà somministrare ai guardiani governativi l'intero vitto stabilito dalla tabella *R* del capitolato, e dalla tavola annessa al regolamento 23 giugno 1873 per l'ordinamento del personale di custodia. In compenso esso avrà diritto, dal giorno dell'effettuata somministrazione, ad un aumento di centesimi tre (3) sul prezzo d'appalto e su tutte le giornate di presenza dei detenuti, di cui l'articolo 3 del capitolato.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6 della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7 della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7 della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ossia di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od ai multipli di questa frazione nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi, di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, nonchè quello di cui all'art. 2 del presente avviso, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9 della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario, rispettivamente descritti nella tavola *A* dei capitoli modificata in data 20 giugno 1874, sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente in ribasso del prezzo d'asta di centesimi 70 (settanta) sopra indicato, in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni 15 scadenti nel giorno 12 novembre p. v. alle ore 12 merid.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8 della tavola sottocitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9 della tavola il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro, bollo e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicati nella colonna 10 della tavola, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA.

Num. d'ordine	PREFETTURA alle quali dovranno presentarsi le offerte pel rispettivo circolo di appalto	CIRCOLO di carceri giudiziarie d'appaltarsi componenti il lotto	Durata dell'appalto	DISPOSIZIONI dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti — Parte dei capitoli	DISPOSIZIONI — Tavole relative	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti nelle carceri circondariali, succursali e mandamentali, per le quali l'appaltatore, a termini dell'art. 3 del capitolato, ha diritto alla diaria	Diaria fissata per l'asta — Centesimi	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario — Quantità	Esemplari — Importo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TREVISO	Carceri gidiziarie della provincia di Treviso.	Anni 5 dal 1° gennaio 1875	Parte I, e titolo I della parte II	A modificata in data 20 giugno 1874, D, G, L, O, P, Q ed R, parte I e parte II, quest'ultima alle condizioni del presente avviso d'asta.	400390	70 (Centesimi settenta)	370	530	20	45

5850 Treviso, 3 ottobre 1874. Per l'Ufficio di Prefettura — SCARPIS.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'incanti.

Per disposizione del Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, si dovrà procedere nel dì 26 del corrente mese di ottobre, alle ore 12 meridiane, nell'ufficio di questa prefettura, innanzi al signor prefetto o chi per lui, ad un pubblico incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, n° 5852, per l'appalto, diviso in 9 lotti, della

Fornitura dei commestibili e combustibili occorrenti alla Casa di Custodia dei Giovani in Napoli.

1° Il numero dei lotti, i generi a somministrarsi, le quantità ed i prezzi d'ogni genere, l'ammontare della fornitura per ogni genere ed ogni lotto, trovansi tutti specificati nel sottoscritto quadro.

2° Le quantità dei singoli generi indicati nel quadro sono approssimative, in guisa che l'appaltatore non avrà dritto ad alcuna indennità o richiamo per ogni maggiore o minor quantità che dovesse somministrare.

3° La durata dell'appalto sarà di tre anni continui dal 1° gennaio 1875 a tutto dicembre 1877.

4° Per ogni lotto sarà tenuta una distinta licitazione, secondo l'ordine e la composizione di essi.

5° Si avranno a base dell'appalto tutti i patti e condizioni contenute nei capitoli generali ed in quelli speciali, approvati ai 29 maggio 1863 dal Ministero dell'Interno, in conformità del voto emesso dal Consiglio di Stato, e che possono leggersi nell'ufficio della prefettura nei giorni ed ore consuete.

6° L'incanto verrà aperto sulla base del prezzo di unità, peso, numero e misura, determinati per ogni lotto dal quadro. E sarà deliberato alla estinzione di candela vergine, a favore di colui che, sottomettendosi all'osservanza dei detti capitoli, avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo d'asta fissato per ogni lotto.

7° Ogni offerta di ribasso a prodursi non potrà esser minore di centesimi 50 per ogni 100 lire di prezzo complessivo.

8° Prima dell'apertura dell'incanto i concorrenti dovranno giustificare la loro idoneità e responsabilità, e depositare in numerario o in biglietti di Banca una somma equivalente al 5 per 100, dell'importare del lotto o dei lotti ai quali volessero concorrere. Tale deposito sarà restituito ai concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari, ed agli aggiudicatari ancora quando abbiano prestata la cauzione diffinitiva di che in appresso.

Il deliberatario dovrà presentare un fideiussore solidale ed un approbatore notoriamente responsabili e di gradimento dell'Amministrazione, oppure dare una cauzione corrispondente al sesto del montare dell'impresa, mediante vincolo di titoli del Debito Pubblico dello Stato, o in deposito di corrispondente capitale nelle pubbliche Casse.

9° Se nel termine di giorni 8 dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà a termine dell'art. 6 del capitolato d'oneri il deposito d'ammissione all'incanto, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione e si procederà ad una nuova asta.

10° L'appaltatore ed i suoi fideiussori dovranno fare elezione di domicilio nella città ove ha sede la Casa di Pena.

11° Tutte le spese degli incanti, dei deliberamenti, del contratto, delle copie di esso, non che delle tasse di registro e di concessione governativa e quant'altro fosse dovuto per legge, saranno a carico esclusivo dell'appaltatore.

12° Il termine utile a poter presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è fermato a giorni 15 da quello del 1° deliberamento i quali scadranno al 10 del successivo mese di novembre alle ore 12 meridiane precise.

13° Al contratto è riserbata la superiore approvazione.

QUADRO.

Lotti	GENERI	Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	2	3	4	5	
1	Pane bianco . . . . Chil	34000	» 50	17000 »	
	Pane pei detenuti sani . . »	230000	» 40	92000 »	109000 »
2	Carne di vaccina . . . . . »	15000	1 60	24000 »	
	Carne di vitello . . . . . »	»	»	»	
	Carne di bue o manzo . . . »	»	»	»	24000 »
3	Vino rosso . . . . . . Ett.	280	40 »	11200 »	
	Aceto . . . . »	22	40 »	880 »	12080 »
4	Riso . . . . Chil.	28500	» 50	14250 »	
	Faginoli e legumi secchi . »	20000	» 40	8000 »	22250 »
5	Paste di prima qualità . . »	8400	» 60	5040 »	
	Paste di seconda qualità . »	32000	» 50	16000 »	
	Semolino . . . . . . »	450	» 55	24750 »	
	Farina di grano turco . . . »	»	»	»	21287 50
6	Patate . . . . »	31500	» 20	6300 »	
	Rape . . . . »	12000	» 30	3600 »	
	Erbaggi . . . . »	48000	» 15	7200 »	17100 »
7	Olio d'olivo per condimento »	390	1 50	585 »	
	Petrolio raffinato d'America »	6300	» 65	4095 »	
	Olio d'olivo per illuminazione »	2700	1 30	3510 »	8190 »
8	Burro . . . . »	»	»	875 »	
	Strutto . . . . »	500	1 75	8400 »	
	Lardo . . . . »	4800	1 75	612 »	
	Cacio . . . . »	360	1 70	921 60	
	Uova . . . . Doz.	960	» 96	»	10808 60
9	Legna di essenza forte . Mir.	21600	» 35	7560 »	
	Ceppi . . . . »	»	»	»	
	Carbone . . . . »	1650	» 90	1485 »	
	Paglia . . . . »	»	»	»	
	Foglie di grano turco . . »	1800	» 90	1620 »	19665 »

Montare totale delle forniture . . . L. 235381 10

Napoli, 6 ottobre 1874.

Il Segretario Capo dell'Ufficio contrattuale
FRANCESCO COLLETTA.

5917

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 19 settembre 1874 la Regia Corte d'appello di Firenze ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano: 1° a svincolare dall'ipoteca da cui son gravati i due certificati nominativi di rendita consolidata italiana cinque per cento, intestati a favore di Tappaz Giovanni Sinforiano fu Claudio, domiciliato in La Roche, in data di Torino 31 marzo 1862, di num. 6961, registro di posizione 2730, di lire it. quaranta, e di Tappaz Giovan Giuseppe fu Claudio, domiciliato a La Roche, in data Torino 30 giugno 1862, di num. 25265, registro di posizione 5911, di lire it. cinquanta, quale ipoteca fu data a favore delle Regie Finanze per la mallevadoria dell'intestato nella sua qualità d'insinuatore in La Roche, che prestò con li atti del 22 novembre 1822 e 22 settembre 1834; 2° a tramutare i detti due certificati nominativi in certificati al portatore, e consegnarli ai ricorrenti Tappaz Felice Filiberto, Enrico Antonio, e Giovan Carlo, o loro legittimo mandatario; 3° a tramutare in certificati al portatore li altri quattro certificati nominativi che appresso, cioè: *a*) di num. 25245, di lire trenta, in data Torino 30 giugno 1862, intestato a favore di Tappaz Claudio Francesco Gio. Battista del vivente Giovan Giuseppe, domiciliato in Thonon; *b*) di numero 25263, di lire it. sessanta, in data di Torino 30 giugno 1862, intestato a favore di Tappaz Claudio Francesco Giovan Battista, del vivente Giovan Giuseppe, domiciliato in Thonon; *c*) di numero 25264, di lire it. cinquanta, in data di Torino 30 giugno 1862, intestato a favore di Tappaz Claudio Francesco Giovan Battista del vivente Giovanni Giuseppe Sinforiano, domiciliato in Faverges; *d*) di numero 69758, di lire it. quindici, in data di Torino 25 aprile 1863, intestato a favore di Tappaz Claudio Francesco fu Giovan Giuseppe, domiciliato in La Roche; 4° a consegnare anche questi certificati al portatore ai ricorrenti suindicati o loro legittimo rappresentante, esonerando la Direzione Generale da ogni responsabilità eseguito che abbia il detto svincolo, tramutamenti e consegna che sopra.

Firenze, li 2 ottobre 1874.

5876 AVV. CARLO LUTI di commiss.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 15 settembre 1874 la Regia Corte d'appello di Firenze ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in titoli al portatore l'annua rendita di lire cento (cinque per cento), inscritta nel Gran Libro dello stesso Debito Pubblico a favore di Burnier Giuseppe-Francesco-Giuliano, tesoriere della provincia di Cavurge, del fu Pietro Andrea, domiciliato in Saint-Julien, resultante dal certificato in data Torino 31 marzo 1862, di n. 6975, reg° di posizione 2730, con godimento dal 1° gennaio 1862, e a consegnare detti titoli al portatore alle signore Onorina Burnier ne' Decailly e Zelia Burnier, a ciascuna per egual porzione, o a un loro legittimo mandatario, e tutto ciò senz'alcuna responsabilità della Direzione stessa.

Firenze, li 2 ottobre 1874.

5875 AVV. CARLO LUTI, di commiss.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

A cura degl'interessati Stefano, Pasquale, Antonio e Corrado Salvemini fu Ignazio di Molfetta, ed a mente dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico degli 8 ottobre 1870, n. 5942, si pubblica il seguente decreto reso dalla prima sezione del tribunale civile e correzionale residente in Trani ai 26 agosto 1874.

Il tribunale uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, di cui ne adotta i motivi, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare la iscrizione nominativa riportata in testa di Salvemini Ignazio fu Stefano, domiciliato in Bari, risultante da certificato n. 156469, cui è stato surrogato il n. 339409, numero di posizione 88108, rilasciato a Napoli a 2 settembre 1869 per l'annua rendita 5 per cento di lire 1350, in cartelle al portatore nella complessiva somma eguale, da consegnarsi per lire 300 a Stefano Salvemini, per altre lire 300 ad Antonio Salvemini, per simile somma di lire 300 a Pasquale Salvemini, ed infine per lire 450 al sacerdote Corrado Salvemini.

Fatto e deliberato nel sopradetto dì, mese ed anno. 5877

ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Roma, con sua ordinanza emanata in camera di consiglio il giorno sei corrente ottobre, ha ordinato che i tre depositi esistenti nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, a credito della buona memoria di monsignor don Francesco Saverio De Merode arcivescovo di Melitene, risultanti dai numeri di polizza numeri 30923, 30881, 38383, siano trasferiti a nome del di lui erede generale conte Carlo Werner De Merode. Tuttociò si deduce a pubblica notizia per ogni effetto di legge e di ragione. 5889

COMMISSARIATO GENERALE

della Regia Marina nel 1° Dipartimento

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che alle ore 12 m. del giorno 28 ottobre 1874, nella sala degl'incanti, sita negli uffici del Commissariato generale della R. Marina alla Spezia avanti il commissario generale, e presso il Ministero di Marina a Roma, il Commissariato generale del 2° dipartimento marittimo in Napoli, il Commissariato generale del 3° dipartimento marittimo in Venezia, si addiverrà simultaneamente col metodo delle schede segrete contenenti il ribasso di un tanto per cento all'incanto per la provvista in un solo lotto di

Una muta di caldaie marine composta di quattro caldaie, per lire 253,750.

Non saranno ammessi a concorrere che i rappresentanti legalmente riconosciuti di stabilimenti industriali meccanici nazionali notoriamente riconosciuti come atti alla costruzione di caldaie marine.

Quest'attitudine dovrà essere dimostrata per mezzo di certificati rilasciati da uno dei direttori delle costruzioni navali della Regia Marina nei tre dipartimenti marittimi.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suindicati uffici le loro offerte sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute ed aperte le schede degli accorrenti. Quindi da questo Commissariato generale del primo dipartimento marittimo, tosto conosciuto il risultato degli altri incanti, sarà deliberata l'impresa provvisoriamente a quell'offerente che dai quattro incanti risulterà il maggior oblatore, e ciò a pluralità di offerte, che abbia superato od almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito nella scheda del Ministero di Marina.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero di Marina e presso i suddetti Commissariati generali.

Il termine utile per offrire il ribasso non minore del ventesimo è fissato a giorni 22 decorrendi dalle ore 12 meridiane del giorno del deliberamento.

Inoltre in garanzia dell'esatto adempimento dell'impresa il deliberatario dovrà prestare una cauzione personale con approbatore.

Per le spese approssimative di contratto si depositeranno lire 250, oltre quelle per la tassa di registro.

Spezia, 6 ottobre 1874.

5913 *Il Sottocommissario ai Contratti*: G. S. CANEPA.

INTENDENZA DI FINANZA DELL'UMBRIA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Cascia, piazza Santo Spirito, al n° 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Spoleto, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . . L. 6063 15
» ai sali . . . . „ 271 80
Totale . . . L. 6334 95

Reddito netto a tabacchi . . . . L. 631 53

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n° 459 (Serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi cinquanta, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 1° novembre.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Perugia, addì 25 settembre 1874.

5857 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA IN BARI

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Altamura, n° 5, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti nel magazzino di Altamura, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di. . . . L. 5375 90
Id. ai sali . . . . „ 7810 „
E quindi in complesso di. . . . L. 13185 90

L'esercizio sarà conferito a norma del Regio decreto 2 settembre 1871, num. 459, (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 6 novembre 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato R. decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Bari, li 5 ottobre 1874.

5858 *L'Intendente*: TESIO.

R. tribunale civile di Roma.

L'anno milleottocentosettantaquattro, il dì otto ottobre.

Ad istanza dei signori Tommaso e Giuliano fratelli Brogi, domiciliati per elezione nello studio del procuratore avv. Giuliani Brogi, dal medesimo rappresentati,

Io infrascritto usciere ho citato per la seconda volta Temistocle e Paolo Emilio fratelli Roseo d'incognito domicilio, residenza e dimora nel nome a comparire entro il termine di giorni venticinque; ed in riassunzione della causa già contestata sentirsi procedere, e condannarsi di unita agli altri fratelli e sorelle Roseo al pagamento di lire 3600 14 fra sorte, interessi e tassa di ricchezza mobile, e tanto quelli che questa anche fino all'effettivo pagamento della sorte, colla condanna alle spese, ed esecuzione provvisoria.

L'usciere del trib. civ. e correz. di Roma

5912 FRANCESCO FAUSTI.

R. tribunale civile di Roma.

Ecc.mo signor presidente,

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse che dal signor Alessandro Viani è stata promossa istanza innanzi al sullodato signor presidente per la nomina del perito che proceda alla stima ed apprezzamento dei fondi pignorati a danno di Pietro Minardi, di Frascati, onde procedere agli atti di subasta dei fondi medesimi, e fissare il loro prezzo d'incanto.

E ciò si deduce a notizia di chiunque a norma degli articoli 663 e 664 del Codice di procedura civile.

A dì 7 ottobre 1874.

5909 CAMILLO GAVINI proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in 1ª sezione con deliberazione de' 18 settembre 1874 nel ritenere Luigi, Ovidio, Alfonso, Maria, Nunziata, Elena e Giovanni Vitiello e Camilla Pelella unici eredi intestati di Francesca Vitiello, ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano che l'annua rendita di lire 430, numeri 105723, 288663, in testa a Vitiello Luigi, Ovidio, Alfonso, Maria, Nunziata, Elena e Francesca fu Giuseppe, sia intestata per lire 220 a Beniamino Carrascon fu Salvatore, e lire 210 a Maria, Nunziata ed Elena Vitiello fu Giuseppe.

5843 FRANCESCO FERRAJOLO.

N. 930. DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª ferie, in camera di consiglio composta dal cav. dott. Gaspare Carizzoni presidente, dott. Paolo Pogliani e dott. Girolamo Cordoni giudici,

Dichiara

di autorizzare come autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia:

1° A rilasciare all'istante Bardelli Carlo fu Carlo, domiciliato in Milano, quale cessionario degli eredi di Prada Giuseppe, previa cancellazione del vincolo di che sotto, il capitale corrispondente all'annua rendita di lire 4 35 portato dal certificato in data di Milano 30 giugno 1863, n. 78, debito 5 0[0, estinguibile alla pari, intestato a Viganoni Lorenzo fu Giuseppe e da questo girato all'ora defunto Prada Giuseppe, vincolato a favore della pubblica Amministrazione finanziaria in garanzia del contratto 21 ottobre 1861 per la manutenzione e spurgo delle roggie in servizio della R. Zecca di Milano;

2° A tramutare sopra istanza dello stesso Bardelli Carlo, quale cessionario come sopra, e previa cancellazione dei vincoli sottoindicati, in titoli al portatore, da rilasciarsi ad esso Bardelli, i seguenti certificati di rendita del Debito Pubblico, consolidato 5 0[0 e cioè:

a) Certificato in data di Milano 20 dicembre 1862, n. 21764, nuovo n. 128364, della rendita di L. 25, intestato a Prada Giuseppe *quondam* Giovanni, e vincolato a garanzia dell'appalto per lo spurgo delle roggie Balossa e Schmütz;

b) Certificato in data di Milano 1° settembre 1863, al n. 30954, nuovo n. 145554, della rendita di lire 5, intestato e vincolato come quello alla lettera *a*);

c) Certificato in data di Milano 26 gennaio 1863, n. 23524, nuovo n. 140124, della rendita di lire 30, intestato a Prada Giuseppe, e vincolato a garanzia del contratto per lo spurgo del Navilio morto di porta Garibaldi;

d) Certificato in data di Milano 1° settembre 1863, n. 30955, nuovo lire 147555, della rendita di lire 5, intestato a Prada Giuseppe fu Giovanni, e vincolato come quello alla lettera *c*).

Milano, 12 settembre 1874.

CARIZZONI presidente.

5823 G. VEDANI vicecanc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione diciotto settembre milleottocentosettantaquattro il tribunale di Napoli, prima sezione, ha disposto che la Direzione del Debito Pubblico d'Italia:

1° Dal certificato numero 130470 di annue lire trecentoquaranta in testa di Luisa Guercia di Gabriele sotto l'amministrazione del marito Giovanni de Liguoro vincolato per l'usufrutto a favore di Gabriele ed indi di Giovanni Guercia, formi nuovo certificato per la stessa cifra in testa di Ernesto de Liguoro di Giovanni vincolato per l'usufrutto a favore di Giovanni Guercia fu Gabriele.

2° E dai tre certificati numeri 127290, 22350 e 54546 in testa a Gabriele Guercia fu Giovanni per la complessiva rendita di lire ottantacinque, il primo libero e gli altri vincolati a garenzia della dote di Michela Marchesa fu Nicola, formi un sol certificato per annue lire ottantacinque libero e senza vincoli in testa di Michela Marchesa fu Nicola.

Napoli, 1° ottobre 1874.

5844 AVV. I. DE LITALA.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione prima civile in Brescia, in persona del presidente nob. cav. D. Luigi Ballarini, e giudici D. Carlo De Micheli e D. Calisto Bazzini,

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Letto il presente ricorso coi documenti insertivi, e le soggiuntevi conclusioni del Pubblico Ministero;

Osservato che mediante la produzione dell'estratto degli atti di morte autenticato il giorno 11 p. p. marzo, nonchè del testamento 15 maggio 1867, ed atto di notorio 19 febbraio anno corrente, risulta accertato che devolvendosi la eredità abbandonata da Scotti Filippo all'unico erede testamentario Francesco Scotti, siccome di compendio della eredità stessa, spetta allo Scotti Francesco il deposito rappresentato dalla polizza 24 gennaio 1868, n. 2989;

Osservato che dal prodotto decreto 20 gennaio 1873 risulta essersi verificato nel titolare del deposito il diritto a conseguirne la restituzione;

Veduto il regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943;

Dichiara

autorizzata la Regia Cassa depositi e prestiti dello Stato a restituire a Francesco Scotti quale esclusivo erede testamentario del titolare il deposito fatto da Scotti Filippo a cauzione dell'asta nel procedimento promosso dalla Fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Brescia a carico del terzo possessore Antonio Arrighi fu Pietro, rappresentato detto deposito dalla polizza 24 gennaio 1868, n. 2989, costituito dalla cartella di Debito Pubblico, num. 819411, della rendita di lire 50.

Brescia, addì 29 aprile 1873.

Il cav. presidente Ballarini.

5888 D. GALLEANI canc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 183) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimer. del giorno 2 novembre 1874, nell'ufficio della R. pretura in Ronciglione, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimer. alle 4 pom. nell'ufficio del Registro in Ronciglione.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº d'ordine del presente (1)	Nº progressivo dei lotti (2)	Nº della tabella corrispondente (3)	COMUNE in cui sono situati i beni (4)	PROVENIENZA (5)	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura (6)	SUPERFICIE in misura legale (7)	SUPERFICIE in antica misura locale (8)	PREZZO d'incanto (9)	DEPOSITO per cauzione delle offerte (10)	DEPOSITO per le spese e tasse (11)	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima (12)	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte (13)
1	1842	2443	Caprarola	Convento dei Carmelitani Scalzi in Caprarola	Terreno vignato, boschivo con castagni, in vocabolo Magliano e Silo, confinante il fosso, coi beni di Salvatori Achille e Enrico, Domenico e fratelli, in mappa sez. I numeri 595, 598, 600, 690 al 693, 698, 699 (sub. 1 e 2), 701, 716, 1659, 1660, 1664, coll'estimo di scudi 986 85. Gravato della servitù di pascolo. Affittato dall'Ente morale con altri beni ad Alessandro Tremoni	13 70 60	137 06	17547 40	1754 74	850 »	100 »	»

5826 Roma, addì 3 ottobre 1874.

L'Intendente: CARIGNANI

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 184) per vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 2 novembre 1874, nell'ufficio della Regia pretura in Anagni, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella col. 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le L. 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del Registro in Anagni.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº d'ordine del presente (1)	Nº progressivo dei lotti (2)	Nº della tabella corrispondente (3)	COMUNE ove sono situati i beni (4)	Provenienza (5)	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura (6)	SUPERFICIE in misura legale (7)	SUPERFICIE in antica misura legale (8)	PREZZO d'incanto (9)	DEPOSITO per cauzione delle offerte (10)	DEPOSITO per le spese e tasse (11)	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima (12)	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte (13)
1	1857	2416	Anagni e Piglio	Capitolo cattedrale di S. Maria Maggiore in Anagni	Tenuta composta di terreni seminativi ed a bosco ceduo sita nel territorio di Anagni, in vocabolo Vico Moricino, confinante col territorio di Piglio e di Acuto, con le tenute dell'Abbadia e Gloria e con la strada, in mappa sez. IV ai numeri 117, 147, 161, 162, 167, 179, 185, 194, 195, 204, 217, 225, 226, 233, 234, 256, 268, 269, 270 al 275, 279, 285, 286, 287, 288, 316, 317 (sub. 1, 2, 3, 4, 5), 318, 320, 323, 325, 347, 329, 348, 349, 353, 354, 355, 356, 418, 429, 440, 441, 458, 460 (sub. 1, 2), 510, 513, 515, 527, 551, 552, 553, 554, 555, 561 (sub. 1, 2), 569, 573, 577, 643, 649, 646, 374, 375, 376, con l'estimo di scudi 6281 35. — Terreno seminativo in vocabolo Limara, confinante coi beni di Collalti Filippo, della parrocchia di S. Paolo e col fiume, in mappa sez. II n. 94, con l'estimo di scudi 195 52. — Terreno seminativo, in vocabolo Valle Quagliozza, sito nel territorio di Piglio in vocabolo Valle Quagliozza, confinante con la tenuta Gloria, coi beni di Giannuzzi Achille ed Uberto, del capitolo di S. Maria di Piglio, della cappella di S. Stefano e col fosso, in mappa sez. II numeri 2560, 2573, con l'estimo di scudi 177 55. Affittato dall'Ente morale a Stoppani Nicola con altri beni	333 47 50	3334 75	128913 61	12891 36	6500 »	500 »	»
2	1858	2412	Anagni	Id.	Molino da grano a due macine, composto di n. 4 vani, sito in via Santa Maria, confinante coi beni della cattedrale di Anagni e col viale, in mappa sez. III n 43, col reddito imponibile di lire 1000. Affittato dall'Ente morale a Domenico Pace	»	»	29105 33	2910 53	1500 »	100 »	500 »
3	1859	2413	Id.	Id.	Molino da grano ad una macina, composto di n. 2 vani, sito in via Vico, confinante coi beni della cattedrale e col viale, in mappa Città n. 319, col reddito imponibile di lire 800. Affittato dall'Ente morale a Stoppani Nicola	»	»	17404 27	1740 43	900 »	100 »	400 »
4	1860	2415	Id.	Id.	Terreno seminativo, in vocabolo Casale del Dolce, confinante con la ferrovia, col fosso della Mola di S. Maria, coi beni di Ambrosi Francesco, quelli del Capitolo e con la strada, in mappa sez. III n. 62 (sub. 1, 2), 64, 65, 607, 608, con l'estimo di scudi 752 67. Affittato dall'Ente morale a Colapietro Giuseppe	21 28 »	212 80	10991 86	1099 19	550 »	100 »	»
5	1861	2411	Id.	Id.	Fabbricato urbano, composto di n. 39 vani, sito in via Santa Maria al civico n. 2, confinante coi beni di Fusti Francesco, di Moriconi Angelo e con quelli della cattedrale di Anagni, in mappa Città n. 86, 241, 694, 696, col reddito complessivo imponibile di lire 483 15. Affittato dall'Ente morale ad Ambrosi Francesco Tommaso	»	»	10318 07	1031 31	550 »	100 »	»

5825 Roma, addì 3 ottobre 1874.

L'Intendente: CARIGNANI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

AVVISO D'ASTA (N. 1292) per vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 24 ottobre 1874, in una delle sale dell'ufficio del Registro di Montepeloso, alla presenza d'uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi nel giorno 21 maggio 1874.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lira 1.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo per cui è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 p. 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia, anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª, in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta obbligatoria pei soli lotti che raggiungono il valore di lire 8000 per effetto del disposto del Regio decreto 18 settembre 1870, n. 5894 e della circolare 18 ottobre 1870, n. 602, saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 antim. alle ore 3 pom. nell'ufficio di questa Intendenza.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero dei lotti (1)	Numero della tabella (2)	COMUNE in cui sono situati i beni (3)	PROVENIENZA (4)	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura (5)	SUPERFICIE in misura legale (6)	SUPERFICIE in antica misura locale (7)	PREZZO d'incanto (8)	DEPOSITO per cauzione delle offerte (9)	DEPOSITO per le spese e tasse (10)	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili (11)	Precedente ultimo incanto (12)	Osservazioni (13)
1	5397	Montepeloso	Capitolo di Montepeloso	Difesa Taccone	522 19 35	1269 »	278739 10	27873 91	13500 »	»	21 maggio 1874 Avv. nº 1222	

5797 Potenza, 16 settembre 1874.

L'Intendente: G PINNA C.

Provincia di Aquila degli Abruzzi

COMUNE DI ROCCARASO

2º AVVISO D'ASTA.

Si porta a pubblica conoscenza che domenica giorno 25 corrente, alle ore 2 p. m., in questa segreteria comunale e dinanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà al 2º esperimento d'asta per l'appalto a ribasso dell'opera di costruzione della strada obbligatoria comunale che per la lunghezza di metri 4471,39 dal comune centrale Roccaraso mette alla frazione di Pietransieri.

L'incanto sarà aperto sulle basi di L. 50,000 risultanti dal progetto tecnico redatto dall'ingegnere signor Gaetano Petrini, e le offerte in ribasso non potranno essere minori di L. 50.

Per essere ammesso all'asta i concorrenti dovranno presentare un certificato di idoneità spedito di recente data da un ingegnere reggente degli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio.

L'asta si farà col metodo delle candele vergini e gli atti saranno subordinati alle disposizioni del regolamento in vigore sulla Contabilità generale dello Stato.

Ogni aspirante nell'atto della subasta dovrà depositare la somma di L. 1000 in mano di chi presiede l'incanto in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta; beninteso che la detta somma semplicemente dell'aggiudicatario sarà trattenuta sino alla stipula del contratto, al cui atto il deliberatario prestar deve una cauzione definitiva di L. 5000 in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al prezzo corrente ed anche con valida ipoteca su fondi di valore doppio della cauzione anzidetta.

Le altre condizioni ed il progetto sono visibili a chiunque nella segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

I termini fatali per la diminuzione non inferiore al ventesimo sono stabiliti a giorni 15 i quali scadranno con tutto il giorno 9 novembre alle ore 2 pomeridiane.

L'opera dovrà essere incominciata appena approvata l'aggiudicazione ed ultimata nel termine di quattro anni consecutivi.

Tutte le spese relative all'asta, inserzioni, bollo, registro e copie sono dichiarate a carico dell'appaltatore, non escluse le spese d'iscrizioni ipotecarie in caso la cauzione sarà data in beni stabili.

Roccaraso, li 4 ottobre 1874.

Visto — *Il Sindaco ff.* ERNESTO ZANNELLI.

5905 *Il Segretario Comunale:* COSTANZO DI JORIO.

INTESTAZIONE E TRAMUTAMENTO DI RENDITA

per Casale Luigi.

Il tribunale civile di Napoli deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato surroga al sig Felice Carunchio l'agente di cambio signor Pasquale Marrucco per le operazioni disposte con la deliberazione del 10 giugno ultimo.

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo giudice funzionante da presidente, Gaetano Rossi ed Antonio Cafaro giudici il dì ventiquattro agosto 1874 — Firmati: Nicola Palumbo — Domenico de Capua — Cancelleria del tribunale civile e correzionale di Napoli — N. 32794 della quietanza. Esatto 3 50 — Napoli, 28 agosto 1874 — Il contabile.

Per copia conforme al suo originale.

5237 ERCOLE ROSSI CORSIGNANI avv.

NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Parma con sua ordinanza 17 settembre 1874 ha dichiarato spettare al signor Ernesto Paini di Paradigna, di San Donato d'Enza, le cartelle al portatore del Debito Pubblico italiano: n. 513238 della rendita di lire 25; n. 130906 della rendita di lire 10; n. 144842 della rendita di lire 10; n. 1134114 di egual rendita.

Ha inoltre ordinato alla Direzione della Cassa depositi e prestiti, presso della quale dette cartelle furono depositate come cauzione prestata dal fu Giacomo Paini padre dell'instante signor Ernesto per garanzia dell'affitto di un podere demaniale, di farne restituzione a quest'ultimo come assegnatario delle medesime nelle divisioni portate in rogito Lombardi dott. Antonio 6 giugno ultimo scorso.

5714 AVV. CREMONINI.

NOTIFICAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 si deduce a pubblica notizia che con decreto del tribunale civile di Mondovì in data 2 corrente settembre, emanato sull'istanza di Costa Antonio fu Giorgio, quale legittimo amministratore dei minori suoi figli Giuseppe e Gioanna, residenti a Villanova-Mondovì, ammesso al beneficio dei poveri con decreto 18 agosto ultimo, venne autorizzata la Direzione generale del Debito Pubblico italiano ad operare il tramutamento in corrispondenti cartelle al portatore dei due certificati nominativi di rendita intestati a detti minori per lire venti annue caduno, aventi li numeri 112532 e 112533 e la data del 3 novembre 1873.

Mondovì, 25 settembre 1874.

5727 AMBROGIO ROVERE proc. capo.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione de' 5 agosto 1874 la prima sezione del tribunale civile di Napoli ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico italiano di tramutare la complessiva annua rendita di lire milleottocentottanta, rappresentata dai due certificati l'uno di lire millesessanta, del 12 agosto 1862, n. 21079, intestato ad Angrisani Giovanna fu Francesco, e l'altro di lire ottocentoventi, del 12 agosto 1862, num. 21074, intestato ad Angrisani Raffaela, sotto l'amministrazione di Fedele di Fiore e sotto il vincolo dotale, in cartelle al portatore, per consegnarsene lire seicentotrenta a Giuseppe di Fiore fu Fedele e lire seicentoventicinque per ciascuno a Michele e Marianna di Fiore fu Fedele.

5846 AVV. GIUSEPPE DI FIORE.

ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli nel 18 settembre 1874 sul ricorso dei signori Clementina e Filippo Guarracino, Matilde e Maria Mugnes dispose così: Ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano annulli il certificato di rendita 5 per cento di annue lire 110 intestato sotto il nuovo n. 282030 a Guarracino Carolina fu Tommaso, e tramuti la correlativa rendita in cartelle al portatore consegnandole alla signora Clementina Guarracino, la quale poi le ripartirà per annue lire 40 al signor Filippo Guarracino nella doppia qualità, lire 20 a Federico Cordella e per esso al mandatario Filippo Guarracino, per lire 20 10 per ciascuna alle due sorelle Matilde e Maria Mugnes, e le rimanenti per lire 20 le ritirerà per sua quota, e le altre 10 per sopperire alle spese, salvo il rendiconto, ecc. 5847

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Cosenza il giorno 30 settembre 1872 dichiarò Luigi e Vincenzo Martino soli e legittimi eredi del trapassato loro germano Salvatore Martino, e come tali a costui successibili nella rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano, rappresentata dal certificato nº 163562 per lire trenta, e dall'assegno provvisorio nominativo numero 27349 per lire quattro. All'effetto ordinò che tale rendita fosse dall'Amministrazione del Debito Pubblico svincolata a loro favore, e quindi dividendosi in due eguali porzioni se ne facciano due distinte partite di rendita, da intestarsi l'una al signor Luigi Martino e l'altra al signor Vincenzo Martino. E ciò per tutti gli effetti di legge.

5878 LUCIO FIRRAO proc.

Provincia dell'Umbria

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori e forniture d'ogni specie occorrenti alla costruzione d'un acquedotto di ghisa dai pressi di Castel San Pietro al suddetto comune per la lunghezza di circa sei chilometri.

Il giorno venti del mese di ottobre, alle ore 11 ant., nel comune di Montopoli e nella solita sala municipale, si esporrà all'asta pubblica l'appalto dei lavori e forniture d'ogni specie occorrenti per la costruzione d'un acquedotto in ghisa dai pressi di Castel San Pietro al comune suddetto, per la lunghezza di circa 6 chilometri, secondo il progetto e gli studi fatti dall'egregio ingegnere signor Cassian Bon, in base al prezzo di lire settantottomila (78,000) compresi una fontana e un lavatoio.

L'asta verrà aperta sulla somma complessiva sopra enunciata, e il deliberamento avrà luogo all'ultimo migliore offerente alla estinzione della candela vergine.

Le offerte in diminuzione non potranno essere minori di lire ...

Non saranno ammesse all'incanto persone che non garantiscano le proprie offerte col deposito in questa Cassa comunale del decimo di detta somma in moneta, in valori commerciabili o in vaglia, debitamente registrato da persona nota e responsabile.

L'appalto sarà deliberato sotto l'esatta osservanza delle condizioni stabilite dalle norme d'esecuzione e dal capitolato, insieme al progetto e alle piante visibili in questa segreteria nelle ore di ufficio, e tutti i lavori dovranno esser finiti in sei mesi dalla data del contratto.

I fatali per la diminuzione del 20º sul prezzo di deliberamento sono stabiliti a giorni quindici, i quali scadranno alle ore 11 antimeridiane del giorno quattro del mese di novembre.

Sono a carico del deliberatario le spese dell'incanto e degli atti relativi, copie, registrazione, inserzioni, ecc.

Nell'incanto s'osserveranno le formalità prescritte dal regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870.

Montopoli, dalla residenza municipale, li 3 del mese di ottobre 1874.

La Giunta Municipale

5887 GAETANO BONETTI — P. GIANNINI — F. RONDONI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e corezionale in Milano, sezione 1ª ferie, con decreto 4 settembre 1874 ha dichiarato:

1° Essere cessato il vincolo d'usufrutto apposto con dichiarazione d'ipoteca numero 717 ai sottodescritti certificati nominativi;

2° Spettare per legittima successione ad Emilia, Ernesto ed Enea sorella e fratelli Royer, di Milano, l'eredità abbandonata dal defunto loro genitore Luigi Royer fu Tomaso, e devolversi conseguentemente agli stessi il certificato nominativo 2 agosto 1864, n. 34599, dell'annua rendita di lire 145;

3° Autorizzarsi la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia al tramutamento in cartelle al portatore dei seguenti certificati:

N. 34599, in data di Milano 2 agosto 1864, a favore di Luigi Royer fu Tomaso per l'annua rendita di lire 145;

N. 34600, in data di Milano 2 agosto 1864, a favore di Royer Marianna fu Tomaso, per l'annua rendita di lire 145;

N. 34601, in data di Milano, 2 agosto 1864, a favore di Royer Luigi fu Siro, per l'annua rendita di lire 30;

N. 34602, in data di Milano 2 agosto 1864, a favore di Royer Giovanni fu Siro, per l'annua rendita di lire 30;

N. 34603, in data di Milano 2 agosto 1864, a favore di Royer Angela fu Siro, per l'annua rendita di lire 30;

N. 34604, in data di Milano 2 agosto 1864, a favore di Royer Catterina fu Siro, per l'annua rendita di lire 30;

N. 34605, in data di Milano 2 agosto 1864, a favore di Royer Zaffira fu Siro, per l'annua rendita di lire 30; tutti portanti annotazione di vincolo d'usufrutto a favore del rev. padre Giovanni Evangelista Royer, religioso nell'Istituto Fate Bene Fratelli di Milano, vita sua durante, come da dichiarazione d'ipoteca n. 717, col n. 4223 del registro di posizione;

4° Autorizzarsi il rilascio delle cartelle al portatore spettanti a Luigi, Angela, Giovanni, Catterina e Zaffira Royer fu Siro per la complessiva annua rendita di lire 150 al loro procuratore speciale Ernesto Royer fu Luigi, come da mandato 21 agosto 1874, rogato dott. Bolgeri Defendente;

5° Autorizzarsi il rilascio delle cartelle al portatore corrispondenti al certificato n. 34599 dell'annua rendita di lire 145 ad Emilia maritata ad Eugenio Cocchiani fu Antonio, Ernesto ed Enea fratelli e sorella Royer fu Luigi, e di quelle corrispondenti al certificato n. 34600 pure dell'annua rendita di lire 145 a Marianna Royer fu Tomaso vedova Carati;

6° Autorizzarsi la prelodata Direzione a pagare a Luigi, Angela, Giovanni, Catterina e Zaffira Royer fu Siro, e per essi al loro procuratore speciale Ernesto Royer fu Luigi, nonchè a Marianna Royer fu Tomaso, Emilia, Ernesto ed Enea Royer successi al defunto loro genitore Luigi Royer fu Tomaso, il semestre maturato col 1° luglio 1874 sui medesimi certificati, essendo già stato da loro soddisfatto il *distim* dovuto all'associazione religiosa dei Fate Bene Fratelli, come dalle relative quitanze.

Milano, 4 settembre 1874.

Carizzoni presidente — Bernardi vicecancelliere.

Per copia conforme

5347 Ernesto Royer.

DECRETO
del tribunale civile di Vercelli.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Vercelli con suo decreto del 17 agosto 1874 autorizzava l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a restituire alla Maddalena Cerruti vedova Cedale, a Felice Cedale, a Maria Cedale moglie Bocaccio, a Catterina Cedale moglie Casanova Felice, tutti residenti a San Germano Vercellese, meno quest'ultima residente a Santhià, e per essi a Casanova Felice loro mandatario per atto 2 gennaio 1874, autenticato Raéno, la somma capitale di lire 3000 ed interessi apparente dalla cartella di deposito intestata a Cedale Giov. Antonio, col n. 11964, e la data 5 aprile 1859, e nella proporzione di lire 1000 quanto alla Cerruti, e di lire 666 66 per caduno a tutti gli altri.

Vercelli, 4 settembre 1874.

5348 Avv. Montarbolo sost. Campacci pr.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Domodossola, riunito in camera di consiglio, con suo decreto del 3 giugno 1871 ha dichiarato sovra ricorso di Castelli Francesco fu Carlo della stessa città di Domodossola essere il medesimo la sola persona cui per successione testamentaria può essere restituito il deposito dei titoli del Debito Pubblico descritti nella polizza 2887 della Cassa dei prestiti e depositi per l'annua rendita di lire 500 e per cauzione d'impresa di manutenzione stradale convenuta col ministero dei Lavori Pubblici, o di quelli che ai medesimi fossero stati sostituiti in forza della legge sulla commutazione delle cartelle, come pure essere la sola persona cui a detto titolo di successione testamentaria possa operarsi il pagamento della rendita di lire cinquecento già maturata dal 1° gennaio 1872 sui premenzionati titoli del Debito Pubblico depositati.

Chiunque credesse avere interesse ad opporsi, si uniformi alle prescrizioni della legge al riguardo.

Domodossola, 1° settembre 1874. 5331

AVVISO
(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Sofia Jano moglie assistita ed autorizzata dal cav. dott. Pietro Carletti, residente a Pinerolo, quale erede del di lei genitore notaio Giuseppe Jano, il tribunale civile e correzionale di Pinerolo pronunziò il seguente decreto:

Permette e richiede l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato a ridurre al portatore in due certificati di annua rendita di lire 80 caduno, consolidato 5 p. 0[0, le due rendite di lire 80 caduna, intestate all'ora fu notaio Giuseppe Jano, e di cui nei certificati aventi li numeri 66837 e 56761, e di rimettersi li due nuovi certificati al portatore l'uno al Giuseppe Giors e l'altro al caus. Gius. Antonio Canale, di Pinerolo, liberando l'Amministrazione suddetta mediante quitanza dai detti Giors e Canale, e ciò tutto per gli effetti voluti dalla legge.

Pinerolo, 6 giugno 1874.

Il presidente del tribunale Del Corno — Glauda vicecanc.

Pinerolo, 2 settembre 1874.

5330 F. Badano proc. capo.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 21 agosto 1874 ha ordinato che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico italiano tramuti l'annua rendita di lire 140, rappresentata dal certificato del 29 agosto 1862, n. 27640, intestato a favore di Imbimbo Lucia fu Gaetano, in cartelle al portatore, e ne consegnerà lire settanta di rendita a Francesco Imbimbo fu Gaetano, ed altre lire settanta ai signori Sacerdote Gaetano, Giuseppe e Concetta Imbimbo fu Baldassarre.

5388 Giuseppe Stasi proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Sala Consilina con decreto del 17 agosto 1874 ha disposto che il certificato nominativo di L. 105, n. 52554, Napoli 11 dicembre 1862, e l'assegno provvisorio di L. 1 25, n. 13826, Napoli 11 dicembre 1862, intestati a Giliberti Francesco di Nicola, per l'avvenuta morte del medesimo siano attribuiti ai suoi eredi Nicola, Gerardo, Vincenzo Giliberti e Carmela Spera.

5364 Vincenzo Natelli proc.

AVVISO. 5369
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 2 settembre 1874 ordina alla Direzione del Debito Pubblico che della rendita annua di lire 400 iscritta a favore della defunta Panza Giacinta fu Gennaro ai nn. 96674/279614 d'ordine e di quello di posizione 33654, ne tramuti lire 200 in cartelle al portatore da consegnarsene lire 50 di annua rendita a ciascuno dei signori Ferdinando, Carlo e Luigi Lo Giudice e Clementina Panza, e per le residuali lire dugento ne formi due certificati nominativi, il primo di lire 50 a favore di Arturo Curti di Vincenzo minore sotto l'amministrazione di detto suo padre per la proprietà, e per l'usufrutto a favore della madre Marianna Lettiero, ed il secondo di lire 150 iscritte a favore di Giovanni, Giulia e Roberto Panza di Gennaro, minori sotto l'amministrazione del detto loro padre per la proprietà, e per l'usufrutto a favore di Carolina Lettiero. — Destina per le relative operazioni l'agente di cambio Alberto Prisco.

AVVISO
per tramutamento di rendita.
(3ª *pubblicazione*)

La sezione civile del tribunale civile e correzionale di Trapani con decreto del 19 agosto 1874 ha ordinato che il certificato di rendita nominativa di lire 905 annuali, intestato a Curatolo Francesco fu Vito, domiciliato in Marsala, e portante il numero 46356, fosse dalla Direzione del Debito Pubblico diviso tra i tre di costui figli ed eredi, attribuendone lire 300 a Curatolo Vito fu Francesco, altre lire 300 a Curatolo Giacomo fu Francesco, e le rimanenti lire 305 a Curatolo Francesca fu Francesco, tutti domiciliati in Marsala; e che la Direzione medesima a ciascuno di essi tre eredi, e per la cennata rispettiva loro rata rilasciasse certificati d'iscrizione di rendita al portatore.

Trapani, 8 settembre 1874.

5380 Macdonald avv.

ORDINANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli in data due settembre 1874 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che il certificato di lire cinquanta col numero nuovo 221721 e numero vecchio 38781 a favore della defunta Lignoro Giuseppa fu Francesco sia tramutato in cartella al portatore e consegnata alla signora Agata Muratgia unica sua erede.

5391 Salvatore d'Apreda.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 8 agosto 1874 ha disposto che l'annua rendita di lire 375 contenuta cioè per lire 60 nel certificato n. 24069 in testa di Gambardella Maria Rosa fu Antonio, e per lire 315 nel certificato numero 24066 in testa di Gambardella Maria Rosa fu Antonio e Ruocco Luca, Raffaela e Luigia fu Giovanni, sia tramutata in cartelle al portatore e consegnate al signor Gaetano d'Amico fu Gennaro per ripartirla tra Luca e Luigia Ruocco a norma dell'istrumento del 20 marzo 1874. Ha disposto inoltre di tramutare benanche in cartelle al portatore l'annua rendita di lire 785 contenuta, cioè, per lire 735 nel certificato numero 24071 in testa di Ruocco Raffaela e Luigia fu Giovanni, e per lire 50 nel certificato numero 49188 in testa di Ruocco Raffaela fu Giovanni e consegnarsi allo stesso Gaetano d'Amico.

5367 Antonio Tobia avv. proc.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Isernia deliberando in camera di consiglio:

1° Dichiara che unici eredi del defunto militare surrogato ordinario Ruberto Giovanni fu Michelangelo da Frosolone sono la di lui madre Laura Farioli e le germane Annamaria e Concetta Ruberto;

2° Dispone che venga rilasciata e pagata a favore di esse eredi la somma delle lire trecentottantaquattro e centesimi sei, di cui il detto surrogato ordinario Ruberto Giovanni era creditore verso la Cassa dei depositi e prestiti; nonchè vengano loro pagati pure i corrispettivi interessi maturi fino all'epoca del pagamento.

Tale deliberato del tribunale segna la data del 24 agosto 1874.

Per estratto conforme della parte dispositiva di tale deliberazione da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, Isernia, 7 settembre 1874.

Il cancelliere del tribunale

5414 Pasquale Meoli.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Forlì in camera di consiglio ha deliberato,

Ritenuto, ecc., Visti gli articoli 2 della legge sul Debito Pubblico 11 agosto 1870, e 78, 79 e 81 del relativo regolamento 8 ottobre 1870,

Di autorizzare la Direzione della Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare a favore del ricorrente Casella Filippo di Lorenzo, domiciliato a Forlì, che dichiara unico erede legittimo del fratello suo Casella 1° Erminio, ora defunto, lo svincolo della polizza n. 4958, intestata a Casella 1° Erminio di Lorenzo della decima legione dei RR. carabinieri pel deposito di lire tremila (3000) eseguito per premio di riassoldamento in data 25 marzo 1865, e fruttante l'interesse annuo del quattro per cento, e autorizza, ove occorra, la suddetta Direzione a pagare al ricordato Filippo Casella l'accennata somma di lire tremila in un cogli interessi scaduti.

Così deliberato dai signori Biagio Contucci ff. di presidente - Paolo Mattencci e Savino Cavagnati giudici, questo giorno 20 agosto 1874.

B. Contucci giudice anziano ff. di presidente.

Carlo Pavia cancelliere. 5401

AVVISO. 5398
(3ª *pubblicazione*)

L'avv. Giuseppe Emanuelli di Verona, eletto patrocinatore officioso di Isotta Caliari vedova Gerli fu Giuseppe di Verona per sè e per i suoi figli minori, nonchè di Teresa Gerli, maggiorenne, fu Giuseppe col decreto 25 aprile 1872, numero 303, della Commissione pel gratuito patrocinio sedente presso il R. tribunale civile e correzionale di Verona, rende noto essere stata con decreto 28 luglio 1874, num. 248, dello stesso tribunale impartita autorizzazione al tramutamento della cartella della rendita di lire 10, iscritta nel gran libro del Debito Pubblico di cui il certificato 29 aprile 1871, num. 29402, stata depositata ai riguardi dell'impiego occupato presso le RR. Poste dal defunto Giuseppe Gerli fu Pietro, in rendita al portatore a favore degli eredi Teresa, maggiorenne, Michele, Luigi e Federico, minori, figli del suddetto Gerli per una quarta parte caduno, salvo l'usufrutto di legge in favore della superstite vedova Isotta Caliari.

AUTORIZZAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Parma con suo decreto 28 agosto u. s. ha autorizzato la Direzione della Cassa depositi e prestiti, e per essa la prefettura di Parma, a restituire al signor Ferdinando Bernini di San Secondo, quale erede del germano suo Vittorio, la cartella del Debito Pubblico italiano n. 030297, della rendita di lire 50, depositata dal ricordato signor Vittorio per cauzione della sua gestione di ricevitore del lotto n. 270 in San Secondo, come da polizza n. 1276 della nominata Direzione.

5445 Avv. Cremonini.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Livorno con decreto proferito in camera di consiglio il dì tre settembre 1874 ha dichiarato che la sola ed esclusiva erede di Gaetano del fu Giovanni Battista Paolettoni già ricevitore di Banco, morto in Livorno il 20 ottobre 1872, è la signora Maria di Giovanni Burroni.

Ha altresì dichiarato che decorsi i termini stabiliti dal regolamento 8 ottobre 1870 senza che siano state presentate opposizioni o reclami, la Direzione del Debito Pubblico dovrà tramutare in iscrizione al portatore (previo ove occorra il tramutamento da Gaetano Paolettoni in Maria di Giovanni Burroni) i due certificati di rendita 5 per 0[0 inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia in nome di Gaetano Paolettoni, che uno di detti certificati del 30 settembre 1865, n. 2132, e n. 15223 del registro di posizione, con rendita di lire treccento, e l'altro del 16 agosto 1870, n. 14929 e n. 34678 del registro di posizione, con rendita di lire italiane 255, e quindi dovrà consegnare i certificati suddetti al portatore liberamente a detta Maria Burroni.

Ha finalmente dichiarato che eseguita tale consegna, resterà la Direzione stessa esonerata da qualunque responsabilità.

Livorno, li 9 settembre 1874.

5128 Dott. Tito Malenchini.

AVVISO PER SUCCESSIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Palermo del 21 agosto 1874 fu prescritto che l'annua rendita di lire 870 iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia risultante da 6 certificati di num. 13805, 13806, 13807, 13808, 13809 e 13810, ognuna di lire 145, venga intestata in quanto a lire 255 a favore di Aliotta Francesca di Natale, domiciliata in Palermo, moglie di Verde Giuseppe senza vincolo dotale, ed in quanto alle rimanenti lire 615 a favore del suddetto Verde Giuseppe fu Biagio, domiciliato anche in Palermo. N. B. suddetto certificato di n. 13808 di lire 145, vedesi intestato ad Aliotta e Villa Vincenza di Natale, domiciliata in Palermo e quello n. 13809 di lire 145 vedesi intestato ad Aliotta e Villa Giulia di Natale, domiciliata in Palermo, entrambi defunti rappresentati oggi dai suddetti coniugi Aliotta e Verde per successione e per trasferimento.

Palermo, li 3 settembre 1874.

Francesca Aliotta.

5350 Giuseppe Verde.

ORDINANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, quinta sezione, con ordinanza emanata in camera di consiglio li 30 giugno 1874 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico di convertire in cartelle libere al portatore i due certificati num. 77926 e 77927, ciascuno dell'annua rendita di lire sessantacinque, non che gli assegni provvisori nominativi num. 17953 e 17954, dell'annua eguale rendita di lire 2 18, e di consegnare le dette cartelle metà per ciascuno agli attuali intestati commendatore Gio. Battista e cav. Michele Stefano fratelli De Rossi.

Firmati: Smilari ff. di presidente — G. Severini viecancelliere.

5404 Gioacchino Pedicóni.

ORDINANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Ai sigg. Presidente e giudici del tribunale civile di Sciacca,

I signori barone D. Francesco e Dª Marianna De Angelis fratello e sorella, il primo come erede universale del genitore fu barone D. Pietro, e l'altra come erede legittima, autorizzata questa ultima dal di lei consorte cav. D. Girolamo Coffari, domiciliati in Cammarata, e per le presenti procedure in casa del sottoscritto loro procuratore legale e speciale, ossequiosamente espongone: Nella costruzione del tratto della strada ferrata tra Lercara e S. Pietro, in tenimento Cammarata, furono dietro le formalità di legge espropriati agl'istanti con la qualità di sopra, delle terre in Gelferraro, Santa Caterina ed altri punti siti in detto territorio di Cammarata, per il di cui indennizzo l'impresario signor Saverio Parifi depositò nella Cassa dei depositi e prestiti per conto degli eredi De Angelis la prima volta lire 1046 88, e la seconda lire 10,500, come dalle due polizze di n. 27259, l'una spedita in Firenze a 9 settembre 1872; l'altra di n. 31553, rilasciata a 28 marzo 1873, che qui in originale si annettono.

Gl'istanti chiedono ora che piaccia al tribunale civile di questa emettere sua deliberazione onde autorizzare la Cassa di depositi e prestiti a disbancare le somme come sopra depositate in favore degli eredi De Angelis nella cifra complessiva di lire 11,546 28, ecc.

L'anno milleottocentosettantaquattro, il giorno ventitrè giugno in Sciacca. Il tribunale civile di Sciacca composto dai signori avvocati 1° Vincenzo Abrignani presidente, 2° Giovanni Baviera giudice, 3° Ferdinando Rapisardi giudice, riunita in camera di consiglio a relazione del giudice signor Rapisardi,

Uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero,

Ordina il disbanco delle somme come nelle due polizze descritte nel ricorso nella complessiva somma di lire 11,546 e centesimi 48, depositata presso la Cassa dei depositi e prestiti di Firenze relativamente a tre quarte parti in favore del signor barone Francesco De Angelis ed in di lui favore. Ordina inoltre che la quarta parte di detta somma appartenente alla signora Marianna De Angelis sia reimpiegata in acquisto di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, e per l'effetto autorizza il signor Salesio Bartoli da Cammarata a disbancare la detta quarta parte delle somme depositate per acquistare l'equivalente rendita sul Gran Libro a nome della signora De Angelis con vincolo della dotalità, ed all'uopo nomina l'agente di cambio signor Gaetano Campo, da Palermo, per farne lo acquisto.

Così ordinato nel dì, mese ed anno di sopra.

Il presidente: Vincenzo Abrignani.

5441 Il vicecanc.: Michele Azzara.

AVVISO. 5459
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Roma con decreto del 29 aprile 1874, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ha autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a cancellare i vincoli esistenti sulla iscrizione del consolidato romano al numero di registro 16504, sedicimilacinquecentoquattro, dell'annua rendita di scudi dodici e baiocchi cinquantadue, sc. 12 52, pari a lire sessantasette e centesimi trentadue, lire 67 32, intestata a favore del fu Giovanni Gambarara rappresentato dal certificato numero trentaquattromila cinquecentocinquantacinque, n. 34555. Ha autorizzato inoltre la medesima Amministrazione a ridurre la suddetta iscrizione e relativo certificato nominativo al portatore.

ORDINANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Si deduce a notizia di chiunque che la 2ª sezione del tribunale civile di Roma con sua ordinanza del dì 5 maggio 1874 ha dichiarato che Augusto, Adelaide, Agata e Maria Belardi sono eredi legittimi del fu Giovanni Belardi, e testamentari dell'avo Vincenzo Belardi; ha poi autorizzata la Direzione del Debito Pubblico dello Stato a svincolare e trasportare a favore de' suddetti eredi figli del fu Giovanni Belardi, domiciliati in Roma, tutti li certificati del Debito Pubblico vincolati od intestati allo stesso Giovanni Belardi e di pagare loro gl'interessi scaduti.

5462 Avv. Pietro de Bau proc.

AUTORIZZAZIONE
di traslazione di rendita nominativa
DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del giorno 11 agosto 1874 la Corte di appello di Firenze riunita in camera di consiglio autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare, senza sua responsabilità, in conto e nome di donna Maria Isabella De Pires del fu Antonio Bartolomeo, domiciliata in Lisbona, i due certificati di rendita consolidata italiana 5 per 0[0, l'uno di lire 535, di n. 60105, in data di Firenze 26 aprile 1872, l'altro di lire 5, di n. 72143, in data di Firenze 5 agosto 1873, intestati ambedue in favore di De Pires Luigia-Elisabetta, ed a consegnare il nuovo o nuovi certificati nominativi alla nominata donna Maria Isabella De Pires o al suo legittimo mandatario. 5455

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Asti, camera di consiglio, con suo decreto 17 agosto 1874, sull'instanza di Emanuele, Cesare e Giuseppina moglie di Teodoro Pareto, fratello e sorella Marchia-Gianuccio, unici eredi del loro padre Giuseppe fu Carlo, autorizzava la cancellazione delle ipoteche per cauzione del Marchia-Gianuccio Giuseppe nella qualità di esattore della tassa di macinato nel distretto di Asti, gravitanti sui certificati nominativi 5 per cento l'uno col n. 25708, intestato a Zandrino geometra Carlo, l'altro col numero 25709, ed il terzo col n. 86592, intestati allo stesso Marchia-Gianuccio Giuseppe; autorizzando ancora l'Amministrazione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento dei medesimi in cartelle al portatore per esserne assegnati quattro sesti all'Emanuele, ed un sesto ciascuno alli Cesare e Giuseppina instanti.

5438 Avv. Grandi.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che il certificato dell'annua rendita di lire centotrentacinque, sotto il n. 105574, e di posizione 129374, a favore di Centofanti Maria Giuseppa di Domenico, moglie di Angelo Declusò, col vincolo dotale a pro di essa titolare, sia per annue lire novantacinque intestato a favore di Concetta Declusò, minore, sotto l'amministrazione del suo padre Angelo Declusò, e le altre annue lire quaranta si convertino in cartelle al latore, da consegnarsi una al certificato intestato al signor Francesco del Cappellano.

Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente, Emanuele Mascolo e Garetti Vincenzo giudici.

Oggi, 20 maggio 1874.

Giuseppe Cangiano

5450 Francesco del Cappellano proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto del 2 settembre 1874 dichiarò spettare alli signori Luigia Berteletti, Clemente, Leone, e Giulio madre e figli Barberis, quali unici eredi e rappresentanti del fu cav. Gio. Battista Barberis loro rispettivo marito e padre, due cartelle al portatore distinte coi nn. 198931 e 198932, della rendita di lire 500 caduna, consolidato italiano 5 per 0[0, che detto loro autore avea depositate nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, come da polizza n. 3071, in data 30 marzo 1863, ed autorizzò l'Amministrazione della stessa Cassa a farne loro la rimessione.

Torino, il 15 settembre 1874.

5493 Pietro Vitt.° Pavesio notaio.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Grosseto con decreto del dì 29 maggio 1874, sul ricorso di Lorenzo e Letizia Leoneschi di Scansano,

Ha dichiarato essere Lorenzo e Letizia Leoneschi i soli eredi del padre Giuseppe Leoneschi, ed essere essi nel diritto di ritirare il deposito fatto per la somma di lire 670 55 nella Cassa depositi e prestiti, come da polizza del 14 giugno 1869, n. 12064, ordinando la restituzione del detto deposito.

5469 F. Becchini.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

La prima sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del quattordici agosto milleottocentosettantaquattro ordinava:

« Che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli i due certificati di rendita iscritta cinque per cento, intestati al fu Filippo de Matteis fu Belisario, l'uno di annue lire millequattrocentoventi sotto il numero trentaseimilacinquecentosessantasette, e numero duecentoquattordicimilacinquecentosette, e l'altro di annue lire duecento sotto il numero ottantaseimilacentocinquantotto e numero duecentosessantanovemilanovantotto, e tramuti la correlativa rendita in cartelle al portatore consegnandole ai richiedenti Belisario e Luigi de Matteis di Vincenzo.

5133 Belisario de Matteis proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto 12 giugno 1874 il tribunale civile di Cuneo ha dichiarato spettare alli Armando Anna e Bruno Matteo, coniugi, di Villafalletto, il certificato n. 48077, rendita di lire venticinque sul Debito Pubblico italiano cinque per 0[0, intestato al Lorenzo Giraudo fu Giovanni già usciere presso le preture di Villafalletto e Vinadio, con autorizzazione alla Direzione Generale del Debito Pubblico di ridurre detto certificato al portatore e rimetterlo quindi alli suddetti coniugi Bruno.

Cuneo, 6 settembre 1874.

5489 Francesco Toesca proc. capo.

AUTORIZZAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza del sottoscritto quale procuratore generale di tutti gli eredi del fu dottore Gioachino Boffano fu Lorenzo, già residente in Torino, il tribunale civile di Torino con decreto 12 agosto 1874 autorizzò la libera esazione dalla Cassa depositi e prestiti della rendita di totali lire 200 (depositata dal dottore Boffano con polizza 15 marzo 1869, numero 4679, a titolo di cauzione, onde ottenere passaporto per l'estero per Ardizzone Gioachino fu Giovanni, soggetto alla leva militare del 1852), non che dei *coupons* di queste indicati nella polizza suddetta, dichiarando validamente scaricata la Cassa depositi di ogni contabilità verso gli eredi Boffano mediante quitanza del sottoscritto.

Torino, 29 agosto 1874.

5406 Giusto Camillo Bevione proc. capo.

TRANSLAZIONE DI RENDITA.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino 9 settembre 1874 si autorizzò la Direzione del Debito Pubblico a trasferire in capo dell'avv. Lorenzo Baggiarini, uffiziale mauriziano, residente a Torino, quale unico figlio ed erede del fu not. cav. Giuseppe fu altro Lorenzo, di Torino, li cinque certificati di rendita cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, già a quest'ultimo intestati, aventi li nn. 42768, 42769, 42770, 463975, 463976, e della complessiva rendita di lire 1100, e ciò mediante legale consenso della di lui madre Carolina Buridani ved. Baggiarini.

Torino, li 14 settembre 1874.

5494 I. Isnardi proc. capo.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in prima sezione, sulla dimanda del parroco signor Giuseppe Iazzetta fu Gennaro, di Afragola, quale unico avente dritto ai certificati di rendita dei defunti suoi zii Michele e Francesco Iazzetta, ha emanata addì 28 gennaio 1874 la seguente deliberazione:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia di annullare i due certificati di rendita iscritta cinque per cento intestata per annue lire 1335 a Michele Iazzetta, sotto il numero 57205 e per annue lire 425 a Francesco Iazzetta, sotto il numero 57206, e di tramutare la complessiva rendita in cartelle al portatore, consegnandole al signor parroco Giuseppe Iazzetta fu Gennaro, di Afragola. 5466

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Ad istanza dei signori Giovanni e Filomena Muojo fu Domenico, dei coniugi Maria Rosa Muojo fu Domenico e Gabriele Menna fu Domenico, non che Consiglia Da Feo fu Pasquale, vedova di Marco Muojo, nella qualità di madre ed amministratrice dei figli minori Annunziata e Domenico Muojo, il tribunale civile di Napoli, con deliberazione del giorno 22 aprile 1874 si trova d'avere ordinato che la Direzione Generale del Debito Pubblico annullando il certificato di annue lire 1500 in favore di Carmine Muojo fu Domenico. n. 129254, ne intesti lire 610 ad Annunziata e Domenico Muojo fu Marco, col vincolo pupillare, sotto la amministrazione della loro madre Consiglia De Feo, le residuali lire 890 le avesse tramutate in cartelle al portatore, per consegnarsene annue lire 735 ai coniugi Maria Rosa Muojo fu Domenico e Gabriele Menna fu Domenico, lire 135 a Giovanni Muojo fu Domenico, e lire 20 a Filomena Muojo fu Domenico.

Napoli, 14 settembre 1874.

5509 Avv. Angelo Curcio.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Lodi con decreto 29 agosto 1874, numero 275 R., in relazione e per gli effetti dell'articolo 102 e successivi del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, pubblicato col decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, ha dichiarato:

Spettarsi in proprietà di Andrea Felice, Teresina, Ida, Evangelina ed Alessandro Pigna del fu avvocato Giuseppe *quondam* Michele ed in parti eguali fra loro quali eredi del succitato fu avvocato Giuseppe Pigna la metà del deposito di già austriache L. 5000, fatto dalla fu Cristina Milani a favore di Giovanni Battista Spelta ed in garanzia dell'esercizio di ricevitore del lotto in San Colombano, di cui alla ricevuta in data Milano 7 febbraio 1839, n. 7668, della Cassa del Fondo di ammortizzazione del Regno Lombardo-Veneto per la somma appunto di austriache lire 5000 e perciò ne autorizza la restituzione di tale deposito, e nella parte suespressa, ai suindicati eredi Pigna.

5511 Avv. Pietro Bronio.

SVINCOLO E TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto 11 settembre 1874, ad istanza di Brancaleone Migone fu Pietro e della di lui madre Paola Migone fu Brancaleone vedova di Pietro Migone, residenti a Sestri Ponente, il tribunale civile di Genova, sezione seconda delle ferie, ha autorizzato lo svincolo della rendita di lire 185 nominativa in capo di detto ora fu Pietro Migone *quondam* Francesco, rappresentata da certificato n. 25,831, e 421,131 di nuova numerazione, creazione 10 luglio 1861, cinque per cento, ed ha quindi mandato alla Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato di procedere al tramutamento della detta rendita in altrettanta in cartelle del Debito Pubblico al portatore, da consegnarsi liberamente agli istanti suddetti quali unici eredi testamentari del titolare, cioè la vedova Migone per una quarta parte d'usufrutto, e detto di lei figlio per la proprietà.

Tanto si deduce a pubblica notizia pei fini di legge.

Genova, 15 settembre 1874.

5482 Carlo Morro caus.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lanciano, con deliberazione resa sulla domanda della signora Luisa Castracane, vedova del fu Angelo Varrati di Gamberale, qual madre e rappresentante la minore Maria Varrati, provvedeva come appresso:

Il tribunale,

Uniformemente alla conclusione del Pubblico Ministero, autorizza l'Amministrazione della Cassa de' depositi e dei prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze di pagare alla signora Luisa Castracane gli interessi derivanti dalla somma di lire 1700 depositata per cauzione dal fu notaio Angelo Varrati di Gamberale presso la Cassa di Ammortizzazione dell'ex-Reame di Napoli, giusta il certificato del 3 settembre 1860, n. 1038 Libro di Cassa, pel tempo decorso dal 20 ottobre 1864 al 23 novembre 1871, e di rilasciare tanto la detta somma di lire 1700, quanto gl'interessi maturati dal 23 novembre 1871 in poi a favore di Maria Varrati figlia minore del fu notaro Angelo, a condizione però di convertire la detta sorta ed interessi in acquisto di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno intestata alla predetta minore Varrati col vincolo dell'inalienabilità sino all'età maggiore della medesima.

Così deliberato in Lanciano li 15 giugno 1874 dai signori Lorenzo cav. della Ratta presidente — Luigi Viola e Giuseppe Sciarelli giudici — Firmati: L. della Ratta — L. Viola — G. Sciarelli — G. Capobianco vicecancelliere.

Lanciano, 9 luglio 1874.

5608 Avv. Filippo Savino.

ESTRATTO
dal suo originale che si conserva nella cancelleria del tribunale civile di Catania.

(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale, in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, invita il direttore della Cassa dei depositi e prestiti, perchè in vista della spedizione della presente proceda al disbanco in favore della petente signora Suor Maria Giuseppa Cosentino, nel secolo Maria, le lire 6187 e cent. 96 presso detta Cassa esistenti per sorte, capitale, interessi e spese, ed alla chiedente spettanti tanto nel nome proprio, che qual erede usufruttuaria della sorella Suor Maria Crocifissa, quelle stesse provenienti dal giudizio di espropriazione e graduazione consumato in danno del signor Mariano Figuera Gambino giusta il certificato rilasciato dalla cancelleria di questo tribunale nel dì 25 novembre 1873, registrato con marca di bollo annullata, come di legge.

Così fatto e deliberato nella camera del consiglio del tribunale civile di Catania dai signori barone Rosario Interlandi presidente — Gioachino Cartella e Gaetano Prestandrea giudici — coll'assistenza del vicecancelliere signor Giuseppe Giuffrida.

Oggi li 7 settembre 1874 — R. Interlandi — G. Cartella, Gaetano Prestandrea — Giuseppe Giuffrida vicecancelliere. — Specifica, dritto fisso lire 3, carta lire 2 40. Totale lire 5 40, n. 9450, quietanza a dì 7 settembre 1874, G. Maugeri.

Rilasciato oggi in Catania, li 12 settembre 1874, al signor Andrea Sorge procuratore legale come sopra.

5652 Il vicecanc. D. Corsini.

NOTIFICAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

La quinta sezione del tribunale civile di Napoli con deliberazione de' 17 giugno corrente anno ha pronunziato come appresso:

Dichiara che nei tre certificati di rendita iscritta, il primo col n. 99472, di lire 65; il secondo col n. 99531, di lire 60, il terzo col num. 455617, di lire 80, invece del nome di Massimiliano che vi si trova iscritto per mero errore materiale debba leggersi quello di Marianna. Dichiara che la quarta parte della rendita contenuta tanto ne' detti certificati che nell'altro n. 20776, di lire 85, in lire 72 50, per l'avvenuta morte *ab intestato* di Federico Russo, spetta per lire 24 16 a favore di Antonio Russo fu Andrea, e per lire 16 11 a ciascuno de' suoi fratelli Vincenzo, Andrea e Marianna Russo.

Ordina quindi alla Direzione del Debito Pubblico del Regno, che de' quattro suddetti certificati, il 1° col n. 99172, di lire 75; il secondo col n. 99531, di lire 60, il terzo col n. 455647, di lire 80; il quarto col n. 20776, di lire 85, intestati i primi tre ai signori Vincenzo, Federico, Andrea e Massimiliano Russo di Antonio, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliati in Napoli, ed il quarto ai suddetti Russo Vincenzo, Federico, Andrea e Marianna di Antonio, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliati in Napoli, ne formi i seguenti altri certificati, cioè: uno libero e senza alcun vincolo intestato a Vincenzo Russo di Antonio, di lire annue 88 61, un altro di simil somma senza alcun vincolo anche libero in testa ad Andrea Russo, un terzo per simil somma libero in testa alla minore Marianna Russo sotto l'amministrazione del padre Antonio, ed un quarto per l'annua rendita di lire 24 16 libero in testa ad Antonio Russo fu Andrea.

Questa notificazione si fa per tutti gli effetti di legge.

5406 Avv. Pasquale Porzo.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del ventisei giugno ultimo il tribunale civile di Napoli in terza sezione ha emessa la seguente deliberazione: Dichiara che delle annue lire dugentoquindici di rendita iscritta al cinque per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore di Migliaccio Nicola fu Gaetano nel certificato numero ventitremila centottantasei, e del registro di posizione settemila cinquantuno dato in Napoli al diciannove agosto 1862, ne spettano per dritto ereditario annue lire centoquarantatrè centesimi trentatrè ed un terzo alla signora Raffaella Migliaccio del fu Gaetano, ed annue lire 10 e 28 per ciascuno ad Alfonso, Giuseppe, Vincenza, Gaetano, Gaetana, Taddeo e Maria Consiglio Migliaccio, del fu Gennaro, col peso comune del pagamento di lire quattrocentoventicinque in capitale dovuto alla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli, e togliendo il vincolo della inalienabilità alle annue lire 10 e 23 di tal rendita di spettanza di ciascuno dei suddetti due minorenni Taddeo e Maria Consiglio Migliaccio del fu Gennaro; dispone che la Direzione del Debito Pubblico, per mezzo dell'agente dei cambi e dei trasferimenti signor Palmerindo de Monaco tramuti le indicate annue lire duecentoquindici di rendita in un certificato di annue lire dieci di rendita intestata a favore di Gaetano Migliaccio, del fu Gennaro, col domicilio in Napoli per la riscossione, ed in annue lire dugentocinque di rendita in cartelle al portatore, e che il detto agente dei cambi signor de Monaco venda poi le suddette annue lire duecentocinque di rendita in cartelle al portatore, e prelevate dalla somma che sarà per ricavarne lire quattrocentoventicinque, che pagherà al governo della Casa Santa dell'Annunziata di Napoli per farne cinque maritaggi a favore di cinque donzelle di quest'Ospizio nel modo indicato dal testatore, e le spese di siffatte operazioni, distribuirà il residuo di tal somma fra gli istanti, dandone due terzi alla signora Raffaela Migliaccio, del fu Gaetano, e dell'altra terza parte un settimo per ciascuno ad Alfonso, Giuseppe, Vincenza e Gaetana Migliaccio, del fu Gennaro, e due settimi anche liberi alla signora Teresa Nappi per conto dei due suoi figli minorenni Taddeo e Maria Consiglio Migliaccio del fu Gennaro.

Con altra deliberazione del trentuno agosto 1874 il tribunale, anche in terza sezione, ha deliberato quanto segue: Ordina alla Direzione del Debito Pubblico italiano di tramutare il certificato di annue lire 215 di rendita iscritta in testa di Migliaccio Nicola fu Gaetano sotto il numero 23186 e di posizione 7051, in data 19 agosto 1862, e rilasciarne altro simile di lire dugentoquindici intestato a Giovanni Benincasa fu Gabriele. Incarica delle relative operazioni l'agente dei cambi già nominato signor Palmerindo de Monaco.

5644 Avv. Pasquale Jannuzzi.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto che sull'instanza di tutti gli eredi testamentari e legatari della Eleonora Amerette fu Emanuele, vedova di Paolo Dellacasa, residente in Torino, dove decedette il 26 dicembre 1873, qui sotto nominati, il tribunale civile di Torino, con decreto in data 14 settembre 1874, autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato:

1° Ad intestare sui quattro certificati nominativi caduti nella successione di detta vedova Dellacasa, ed a lei intestati, aventi li numeri 54686, della rendita di L. 1325; n. 54687, della rendita di L. 1500; n. 79266, della rendita di L. 955, e n 93127, della rendita di L. 50, la rendita annua di L. 140 per caduno dei sette legatari suddetti, tutti minori, che sono i seguenti, cioè: Capellino Vittorio, Camilla, e Felicita, del vivente Felice, residenti in Torino, amministrati dal padre; Dellacasa Giulio ed Achille del vivente Francesco, amministrati dal padre; Bergamasco Camillo, ed Eleonora del vivo Michele, amministrati dalla madre Giulietta Dellacasa, tutti residenti in Torino.

2° D'intestare pure sopra dette quattro rendite L. 1500 di rendita a favore della minore Capitelli Paolina Ascieleta infante abbandonata, residente in Torino, con annotazione sopra il relativo certificato a spedirsi, che cotale rendita spetterà e sarà riversibile alli Francesco, Filippo, Battista, Camilla moglie di Felice Capellino e Giulietta moglie di Michele Bergamasco fratelli e sorelle Dellacasa fu Paolo, domiciliati in Torino, quali eredi della loro comune madre vedova Dellacasa suddetta, sempre quando la minore Capitelli non passasse a matrimonio, o non raggiungesse la maggior età.

3° Di tramutare le L. 1350 di rendita che sopravanzano sovra i detti quattro certificati nominativi in tanta rendita al portatore da rimettersi all'esecutore testamentario della vedova Dellacasa, signor Francesco Dellacasa fu Paolo, residente in Torino.

Essendosi autorizzata la prelodata Amministrazione ad eseguire dette operazioni tutte, dichiarandola scaricata e liberata da ogni contabilità in proposito.

Torino, li 25 settembre 1874.

5692 Dellacasa Francesco.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si rende pubblicamente noto che la Corte d'appello di Firenze con decreto del dì 19 settembre corrente ha autorizzato l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a pagare, senza alcuna sua responsabilità, a Rosa Laurenzina Viale, vedova di Giovanni Ferrero, o suo legittimo mandatario, la somma di lire tremila, resultante dalla polizza di numero 10683 dei depositi di assoldamento militare, intestata al di lei figlio fu Stanislao Lodovico Ferrero, salvo il consenso del signor Marco Treves fu Bonainto di Vercelli.

Firenze, li 28 settembre 1874.

5705 Avv. Pietro Gobbo.

DELIBERAZIONE
emessa dal tribunale civile di Trapani nel dì 11 luglio 1874.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale in conformità alla requisitoria del Pubblico Ministero facendo dritto alle dimande della signora Michela Severino vedova di Luigi Russo Rocco, tanto col suo nome proprio che quale usufruttuaria del detto sig. Russo Rocco, che qual madre e legittima amministratrice dei minori Francesco, Giuseppa e Luca Russo figli di casa e del detto fu Luigi Russo Rocco, e dei signori Antonio, Maria e Rosa Russo altri figli maggiori della cennata Severino, e fu Luigi Russo Rocco, e la detta Maria Russo vedova Ingagnone,

Ordina ed autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a potere tramutare sole annue lire millecentocinque in rendita al portatore, prelevandole dalla rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a nome di Russo Rocco Luigi del fu Antonio, portante i numeri d'iscrizione 10967, per la rendita di lire duemilanovecentosettantacinque, e numero 10968, per la rendita di lire quaranta, a nome di Russo Luigi fu Antonio, essendosi omesso in questo certificato il cognome materno Rocco, e n. 13155, per la rendita di lire duecentosettantà, a nome del predetto Russo Rocco Luigi fu Antonio, allo scopo di poter soddisfare tanto le lire ottomilanovecentoventicinque dalla rendita del cennato Luigi Russo Rocco, dovute oggi alla suddetta Michela Severino del fu Antonino, vedova di esso Luigi Russo, per altrettanta somma da quest'ultima pagata con suo denaro a Concetta Russo altra figlia ed erede del predetto Luigi Russo Rocco, e per quota legittimaria spettantele, e di accordo cogli altri coeredi transatta, quanto per l'altra quota dovuta a Rosa Russo figlia del detto Luigi Russo Rocco, ed autorizza la detta Direzione Generale del suddetto Debito Pubblico d'Italia a poter quindi consegnare le corrispondenti cartelle al portatore alla stessa signora Michela Severino del fu Antonino, vedova del cennato D. Luigi Russo Rocco, ad oggetto di destinarle al pagamento, cioè quelle della rendita di lire cinquecentonovantacinque a se stessa in estinzione delle lire ottomilanovecentoventicinque che le competono per la causale di sopra, e l'altra della rendita di lire cinquecentodieci a Rosa Russo per costituirsele in dote, giusta il testamento del detto Luigi Russo Rocco.

2° Come pure ordina ed autorizza lo stesso direttore generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a poter procedere ed eseguire la traslazione e tramutamento dell'anzidetta rimanente rendita iscritta come sopra a nome di Russo Rocco Luigi fu Antonio, portante il numero d'iscrizione anzidetto (tolte le annue lire millecentocinque come sopra da tramutarsi in cartelle al portatore) a favore dei tre minori Francesco, Giuseppa e Luca Russo fu Luigi Russo Rocco, rappresentati dalla detta signora Michela Severino fu Antonino, vedova di esso Russo Rocco Luigi, nella qualità di madre e legittima amministratrice dei medesimi, ed a favore dell'altro figlio maggiore Antonio Russo del detto fu Luigi Russo Rocco, e tutti quali di lui figli ed eredi universali e legittimari; quale tramutamento, traslazione e intestazione farsi per una quarta parte per ciascuno con quattro distinti e separati certificati nominativi della rendita di annue lire cinquecentoquarantacinque, tutti annotati dal vincolo temporaneo dell'usufrutto a favore della cennata Michela Severino fu Antonino, vedova di Luigi Russo Rocco, e fino a tanto che i suddetti tre figli minori non avranno scelto uno stato nei casi del testamento sopraccennato, escluso quella da intestarsi al cennato signor Antonio Russo del fu Luigi Russo Rocco perchè di età maggiore, e va già a prender uno stato.

Ordina infine che a cura della suddetta signora Michela Severino venissero eseguite le prescrizioni della legge in quanto alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nei modi e termini dovuti della presente deliberazione di autorizzazione, e quanto altro debb'eseguire la pubblicazione suddetta.

Fatto e deliberato nel giorno, mese ed anno di sopra.

Firmati: A. Carrelli presidente — Giuseppe Adragna cancelliere.

Per estratto conforme rilasciato al procuratore legale sig. Vincenzo Lo Monaco.

Oggi in Trapani, li 21 agosto 1874.

Il cancelliere del tribunale

5645 Giuseppe Adragna.

NOTA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Vigevano, col suo decreto 12 settembre 1874, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento del certificato di rendita sotto il n. 49135, di lire trecento trentacinque, cinque per cento, inscritta a favore di Ganora Rosa di Francesco, moglie di Luigi Burzi di Semiana, col godimento 1° gennaio 1872, in data Firenze, 25 gennaio 1872, con annotazione di vincolo dotale della titolare, in una cartella di rendita al portatore, spettante per una terza parte a ciascuno delli Ganora Francesco fu Giuseppe ad ingegnere Carlo padre e figlio, residenti a Torino, e Burzi Luigi, residente a Semiana, quali unici eredi della nominata Rosa Ganora.

Vigevano, 16 settembre 1874.

5651 L. Natale proc.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, 1ª sezione, con due decreti resi in data 14 agosto e 18 settembre corrente anno, ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare le lire venticinque di rendita iscritta in testa del fu Alessandro Coceli fu Luigi sotto il n. 79250, in cartelle al portatore, da consegnarsi al signor Clemente Petrucciani di Pasquale.

Caserta, 25 settembre 1874.

5676 Gioacchino Gagliani not.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 14 settembre 1874 ha ordinato che la Cassa dei depositi e prestiti paghi liberamente alla signora Elena del Monaco fu Antonio, di Maddaloni, la somma di lire mille ottocentosettantacinque e centesimi 23, una coi relativi interessi, depositata all'abolita Cassa di ammortizzazione dal signor Ruggiero de Ruggiero nel 9 marzo 1850 con fede di credito del Banco di Napoli.

Caserta, 25 settembre 1874.

5677 Not. Gioacchino Gagliani.

DICHIARAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Pallanza in camera di consiglio ed in udienza del giorno 5 settembre 1874 ha dichiarato spettare alli ricorrenti canonico prevosto don Pasquale, avvocato Eugenio, Annetta e Giuseppina fratelli e sorelle Ronchi fu avvocato Giuseppe, domiciliati il primo e la terza in Omegna, il secondo in Novara e l'ultima in Miasino, la cedola nominativa intestata alla fu loro madre Ronchi Marietta nata Ferrari fu Oliviero, della rendita di lire centotrenta sul Debito Pubblico dello Stato consolidato cinque per cento, portante il num. 436193, creata colla legge 11 luglio 1861 e avente detto certificato la data delli 30 agosto 1862.

Doversi perciò autorizzare, come autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare la tramutazione della predetta cedola da nominativa al portatore.

Cameri, 25 settembre 1874.

5715 Giuseppe Ferrari R. not. coll.

CAMERANO NATALE Gerente

ROMA — Tipografia Eredi Botta

Il N. 2077 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'art. 9, titolo I, della legge 8 giugno 1874, num. 1947 (Serie 2ª), di compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi e i decreti sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

E visti il decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3122, e le leggi 19 luglio 1868, n. 4480, 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *M*, e titolo I della detta legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro rimane approvato il seguente testo:

LEGGE

sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro.

TITOLO I.

Delle tasse di bollo, della carta bollata e delle marche da bollo.

Art. 1. La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nella presente legge, come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Essa è parimente dovuta in caso d'uso sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo, unicamente perchè non assoggettati a tale formalità dalle leggi anteriori, o perchè fatti in luogo nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.

Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione di *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1° Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria;

2° Quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati;

3° Quando s'inseriscono in un atto pubblico;

4° Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

Art. 3. Le tasse di bollo sono proporzionali, graduali o fisse.

La tassa proporzionale colpisce la circolazione media dei biglietti aventi corso legale o fiduciario, ed il prodotto lordo dei teatri e luoghi chiusi per i biglietti e fogli d'ingresso.

La tassa graduale si applica:

1° Alle polizze o promesse di pagare ed alle scritture private d'affitti e locazioni di beni stabili e mobili, nei casi previsti dalla presente legge;

2° Salva la limitazione di che nell'art. 39, alle lettere di cambio, ai biglietti a ordine, agli ordini in derrate ed agli altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato; non che a quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato, od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno. La stessa tassa graduale è pure dovuta per le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o recognizioni di debito dipendente da operazioni commerciali, in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.

La tassa fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti, a norma della presente legge.

Art. 4. La tassa proporzionale sulla circolazione media dei biglietti e sul prodotto lordo dei teatri e luoghi chiusi è rispettivamente determinata dai successivi articoli 62 e 63.

La tassa graduale per le polizze e scritture private d'affitti e locazioni è determinata dall'art. 9, n. 2.

Quella per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio, di che al n. 2 del precedente articolo, è stabilita come segue:

Fino a lire 100	C.	5
Da lire 100 a lire 200	»	10
Da lire 200 a lire 300	»	15
Da lire 300 a lire 600	»	30
Da lire 600 a lire 1000	»	50
Da lire 1000 a lire 2000	L.	1 00

e così di seguito per ogni lire 1000, centesimi cinquanta di più.

Per le cambiali e i recapiti di commercio superiori a lire 1000 le frazioni di migliaio sono computate per un migliaio intiero.

Per le cambiali o effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa stabilita dal presente articolo è raddoppiata.

Art. 5. La tassa di bollo si corrisponde in tre modi: ordinario, straordinario e virtuale o senza la materiale apposizione del bollo.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato.

Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale o mediante il *visto* per bollo.

Si corrisponde in modo virtuale, o senza la materiale apposizione del bollo, nei casi stabiliti dai titoli V e IX della presente legge.

Art. 6. La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato è di quattro specie, cioè: quella ordinaria a tassa fissa per gli scritti ed atti civili o commerciali, stragiudiziali, giudiziali ed amministrativi; quella speciale per le polizze o promesse di pagare e per le scritture private d'affitti e locazioni; quella graduale da impiegarsi per cambiali ed altri ricapiti od effetti di commercio; e quella minore per i procedimenti dei giudici conciliatori e per le quietanze ordinarie.

Art. 7. La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, e per le polizze e scritture private d'affitti e locazioni, ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

La carta per i procedimenti davanti i giudici conciliatori consiste in un foglio di qualità eguali, ma avente dimensioni d'un quarto meno, e per le quietanze ordinarie è un mezzo foglio di questa stessa carta.

Art. 8. La carta per le cambiali, effetti o recapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

1° Carta per gli atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi col bollo a tassa fissa:

Di minore dimensione per quietanze ordinarie	C.	05
Di minore dimensione per conciliatori	»	10
D'ordinaria dimensione secondo la sua destinazione come in seguito	L.	0 25
	»	0 50
	»	1 —
	»	2 —

2° Carta speciale comprensiva della tassa di bollo e di registro:

Di ordinaria dimensione col bollo a tassa fissa	L.	1 50
Di ordinaria dimensione col bollo a tassa graduale	»	2 »
Id. id.	»	3 »
Id. id.	»	4 »
Id. id.	»	5 »
Id. id.	»	6 »

Questa carta speciale, quando non si preferisca la registrazione entro i termini e con le tasse fissate dalla legge di registro, potrà essere impiegata per la formazione dei seguenti atti:

a) Polizze o promesse di pagare fatte per scrittura privata, a norma dell'articolo 1325 del Codice civile, allorchè la somma promessa non superi lire mille.

Se il valore della polizza o obbligazione non superi lire 200 sarà impiegata la carta da	L.	2
Da oltre lire 200 a lire 400	»	3
Da oltre lire 400 a lire 600	»	4
Da oltre lire 600 a lire 800	»	5
Da oltre lire 800 a lire 1000	»	6

b) Affitti e locazioni di beni stabili e mobili e tutti gli altri contratti indicati nell'articolo 41 della tariffa annessa alla legge di registro, allorchè sono fatti per scrittura privata e la somma totale del canone o della corrisposta in ragione della durata della locazione non oltrepassa lire 2000.

Se l'ammontare del canone o della corrisposta non superi lire 400 sarà impiegata la carta da	L.	2
Da oltre lire 400 a lire 800	»	3
Da oltre lire 800 a lire 1200	»	4
Da oltre lire 1200 a lire 1600	»	5
Da oltre lire 1600 a lire 2000	»	6

Per i duplicati di detti atti sarà impiegata la carta da lire 1 50;

c) Colonie parziarie, mezzerie e terzerie, di che all'articolo 43 della citata tariffa, quando siano fatte per scrittura privata.

Per queste scritture sarà impiegata la carta da lire 2; per i duplicati quella da lire 1 50.

3° Carta graduale per cambiali, ricapiti ed altri effetti di commercio, che non abbiano scadenza superiore a sei mesi:

Fino a lire 100	L.	0 05
Da lire 100 a lire 200	»	0 10
Da lire 200 a lire 300	»	0 15
Da lire 300 a lire 600	»	0 30
Da lire 600 a lire 1000	»	0 50
Da lire 1000 a lire 2000	»	1 »
Da lire 2000 a lire 3000	»	1 50
Da lire 3000 a lire 4000	»	2 »
Da lire 4000 a lire 5000	»	2 50
Da lire 5000 a lire 6000	»	3 »
Da lire 6000 a lire 7000	»	3 50
Da lire 7000 a lire 8000	»	4 »
Da lire 8000 a lire 9000	»	4 50
Da lire 9000 a lire 10000	»	5 »

La carta indicata in questo numero potrà servire anche per le cambiali od effetti di commercio che abbiano scadenza superiore a sei mesi, in quanto il prezzo della carta corrisponda alla doppia tassa dovuta in ragione della somma espressa dalla cambiale.

Art. 10. Per la riscossione delle tasse di bollo straordinario nei casi previsti dalla presente legge, sono istituite le seguenti specie di marche:

1° In ragione della dimensione della carta, per ciascun foglio:

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14	L.	0 50
Da 14 a 20	»	1 »
Da 20 a 30	»	2 »
Per ogni maggiore dimensione	»	4 »

2° In ragione delle somme e dei valori, giusta la graduazione di che al precedente art. 4:

Da cent. 5 - 10 - 15 - 30 - 50 - e da L. 1 - 1 50 - 2 - 2 50 - 3 - 3 50 - 4 - 4 50 - 5 - 10 e 20;

3° A tassa fissa:

Da	L.	0 01
Da	»	0 05
Da	»	0 10
Da	»	0 50
Da	»	1 »
Da	»	2 »
Da	»	3 »

Sono inoltre istituiti bolli speciali a tassa fissa:

Da	L.	0 01
Da	»	0 05
Da	»	0 10
Da	»	0 50

Art. 11. Un regolamento approvato con Reale decreto determinerà la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata filigranata che si vende per conto dello Stato.

Art. 12. Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi che dalle persone designate dall'Amministrazione delle finanze. La retribuzione per detto spaccio sarà determinata dal regolamento, e dovrà contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio dello Stato.

Art. 13. Per gli atti e scritti pei quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata la tassa di bollo è corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 5, 11, 23 e 28 dell'art. 20 e dei libri eziandio indicati nel numero 10 dello stesso articolo; meno però i giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o può applicarsi il bollo straordinario.

È in facoltà delle parti di impiegare la carta filigranata o le marche da bollo per le quietanze o ricevute ordinarie.

S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti della presente legge, ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento.

Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo.

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di *pagato*, *saldato*, *bilanciato*, *discaricato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro.

Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti.

Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito

Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.

È pure facoltativo l'impiego della carta filigranata o delle marche da bollo per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio, fino a lire 5000 o 10,000, secondo che abbiano o non abbiano scadenza superiore a sei mesi.

Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta, si supplirà col *visto* per bollo.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di fare eseguire l'apposizione del bollo straordinario o del *visto* per bollo invece delle marche da bollo.

Art. 14. L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo colla tassa graduale e l'apposizione del *visto* per bollo sono affidate agli uffizi del bollo e del registro.

Art. 15. L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli uffici accennati nell'articolo precedente.

Dovranno però sempre essere applicate dai detti uffici le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 31 dell'art. 20 della presente legge, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia.

Dovrà pure eseguirsi dagli uffici medesimi la apposizione del bollo straordinario, delle marche da bollo e del *visto* per bollo, agli atti e scritti in contravvenzione alla presente legge, che debbano regolarizzarsi in rapporto al bollo. In questo ultimo caso, i ricevitori del bollo o registro, dovranno espressamente attestare anche del pagamento della multa.

Per le bollette o quietanze di che ai numeri 1, 2 e 8 dell'articolo 20, rilasciate dagli agenti delle Amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli agenti medesimi.

Art. 16. Agli atti e scritti, che per il disposto di detto articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati.

La marca, se è apposta dall'ufficio, sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'ufficio che procede all'annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Per le quietanze ordinarie, per le quali si preferisca, alla carta bollata, l'impiego della marca da bollo, il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima prima di consegnarla.

In tutti gli altri casi in cui la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o dello scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi nel modo sopra indicato alla fine dell'atto o dello scritto.

Le firme saranno poste immediatamente dopo.

Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serva di annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più d'una linea.

Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime parte d'una o più linee di stampa.

Art. 17. Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio, non munito della marca a norma dell'articolo precedente, dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sarà apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio, e sarà annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell'atto nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 18. Agli atti e scritti che in conformità del disposto dagli articoli 21 e 23 della presente legge debbono essere bollati prima di farne uso ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'ufficio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere, o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, la data della sua apposizione, salvo quanto è stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

TITOLO II.

Degli atti e scritti soggetti al bollo fin dalla loro origine.

CAPO I. — *Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario.*

Art. 19. Salve le disposizioni speciali di che all'art. 9, n. 2, e le eccezioni esplicitamente fatte dalla presente legge, è obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo.

§ 1. — **Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:**

1. Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione.

§ 2. — **Saranno scritti sulla carta da centesimi venticinque:**

2. Le copie degli atti in forma privata da presentarsi all'uffizio di registro per gli effetti della registrazione.

§ 3. — **Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:**

3. Le procure per comparire avanti i pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti sì per originale che per copia dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, escluse le copie delle sentenze;

4. Le copie degli atti pubblici, civili e stragiudiziali da presentarsi all'uffizio di registro per gli effetti della registrazione;

5. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle Amministrazioni e dai funzionari ed uffizi pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;

6. Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 4. — **Saranno scritti sulla carta da lire una:**

7. Le private scritture portanti contratti di ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, le scritture private contenenti descrizioni, constatazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte, non che gli atti indicati al n. 2 del precedente articolo 9, quando non si voglia far uso della carta speciale ivi stabilita;

8. Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai notari, esclusi quelli designati ai numeri 3, 22, 23, 24 e 25 del presente articolo, o 37, 38 e 39 del successivo articolo 20;

9. Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai cancellieri, segretari ed altri funzionari e ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri 3, 22, 23 e 24 del presente articolo, 38 e 39 del successivo articolo 20;

10. Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termine delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

11. Le dichiarazioni o scritture d'abbuonamento dei dazi o gabelle;

12. Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, mezzani o pubblici mediatori, riguardanti affari commerciali;

13. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli uffici ipotecari;

14. Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica;

15. Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle Amministrazioni delle provincie, di comuni e degli altri corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose e presso i ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile;

16. Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non sieno ritenuti dai notari;

17. Gli estratti dei libri o registri rilasciati e autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

18. Oltre quelli accennati al numero 6 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti;

19. Le copie delle sentenze dei pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario;

20. Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi tribunale collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, perito, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaro commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

21. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai pretori per commissione o delegazione di un tribunale o altra autorità giudiziaria superiore.

§ 5. — **Saranno scritti sulla carta da lire due:**

22. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli originali e le copie delle procure speciali per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori od ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso o autorizzazione è dalla legge richiesto.

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai pretori;

23. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

24. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei pretori;

25. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

CAPO II. — *Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.*

Art. 20. Per gli atti e scritti compresi in quest'articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del *visto* per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata.

I registri, repertori e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione.

I biglietti non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti

per lotterie e tombole, prima che venga eseguita l'estrazione.

§ 1. — **Saranno soggetti alla tassa di un centesimo qualunque sia la dimensione della carta:**

1. Le bollette o quietanze di pagamento dei dazi di consumo a chiunque appartengano, tenuti in economia od appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle Camere di commercio pei pagamenti inferiori a lire una.

§ 2. — **Saranno soggetti alla tassa di cent. cinque qualunque sia la dimensione della carta:**

2. Le bollette o quietanze di che al precedente numero 1 per pagamenti non inferiori a lire una;

3. Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

4. Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico e che non siano già indicati dal numero 12 del presente articolo, esclusi però gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale della provincia, della comunità e della Camera di commercio;

5. I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità;

6. Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie debitamente autorizzate;

7. Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nel precedente articolo 13, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più, o contengano quietanza senza specificare la somma.

§ 3. — **Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della carta:**

8. Le bollette per quietanze non ordinarie e che non si riferiscano a pagamento di dazi o contribuzioni, rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, e degli altri corpi amministrati od enti morali quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa;

9. I mandati od assegni a pagare sulle casse delle Banche o degl'Istituti di credito (*chèques*), a qualunque somma ascendano;

10. Il libro giornale, il libro degl'inventari che a norma delle disposizioni del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori, dagli Istituti di credito e dalle Società industriali e commerciali; i giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che possano far prova in giudizio, tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tener case di pegno a norma dei regolamenti rispettivi;

11. I libri di contabilità che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura.

§ 4. — **Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta, senza riguardo alla dimensione della carta:**

12. Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria, ancorchè non contengano sottoscrizione;

13. I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza e quelli relativi allo Stato e alla condizione delle persone;

14. Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

15. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle autorità ed uffici governativi ed alle pubbliche Amministrazioni, salvo il disposto dal § 5, n. 32, di questo articolo;

16. I mandati di pagamenti spediti dalle Amministrazioni comunali, provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali per somme eccedenti le lire 30;

17. I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto, sì per originale che per copia, riguardante lo stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e di autorizzazione di cui al n. 38 del presente articolo;

18. I registri dello stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, che per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali;

19. Le copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti;

20. I repertori che per legge sono obbligati di tenere i notai ed altri pubblici ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario;

21. I libri delle operazioni che, a norma del numero 2 dell'articolo 46 del Codice di commercio, debbono tenere gli agenti di cambio, sensali o altri pubblici mediatori;

22. I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'articolo 50 del Codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai cancellieri dei tribunali collegiali;

23. I registri degli uffici di conservazione delle ipoteche, cioè registro generale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni;

24. Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità ed altri corpi amministrati che debbono essere muniti del *visto* o dell'approvazione dell'autorità superiore;

25. I registri che, in forza della legge o dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

26. I registri che gli albergatori, i locandieri ed altri simili esercenti, a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per inscrivere le persone a cui somministrano alloggio;

27. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni ed obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime ed in accomandita per azioni e delle Società e Compagnie di che nel titolo 2° della legge 8 giugno 1874, n. 1947, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute parziali;

28. I titoli del Debito Pubblico dello Stato.

§ 5. — **Saranno soggetti alla tassa di una lira senza riguardo alla dimensione della carta:**

29. I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalità dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;

30. Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'articolo 29 della presente legge;

31. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;

32. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

33. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte, quando contengono contratti;

34 I ruoli d'equipaggio dei bastimenti ed i processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile;

35. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;

36. Le copie degli atti di protesto cambiario.

§ 6. — **Saranno soggetti alla tassa di lire due senza riguardo alla dimensione della carta:**

37. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l'involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente;

38. Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al numero 22 del precedente articolo, quando non voglia farsi uso della carta filigranata.

§ 7. — **Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:**

39. Gli originali degli atti di protesto cambiario.

§ 8. — **Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell'articolo 10:**

Ciò è:

Fino a decimetri quadrati 14 . .	L. 0	50
Da 14 a 20	» 1	»
Da 20 a 30	» 2	»
Per ogni maggior dimensione. .	» 4	»

40 I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

41. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

§ 9. — **Saranno soggetti alle tasse graduali stabilite dall'articolo 4:**

42. Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

TITOLO III.

Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando se sia fatto uso.

Art. 21. I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso, a termini dei primi tre numeri dell'art. 2:

1. Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato e le petizioni ai medesimi;

2. I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio, e trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello Stato;

3. Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni indirette non indicate nell'articolo 20, nn. 1 e 2, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

4. I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive Amministrazioni;

5. Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati dell'esazione delle imposte devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori delle provincie, dei comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine.

Non sarà considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato;

6. I conti dei tutori, curatori ed altri amministratori giudiziali, ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti od atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici o che si presentino per essere registrati;

7. Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffizi competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovraccennate;

8. Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dalla presente legge e dall'allegato *D* della legge 16 giugno 1871, n. 260;

9. Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

10. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Di questi gravami e deduzioni non s'intenderà fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa;

11. Le ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari, e per altre prestazioni allo Stato, alle provincie ed ai comuni, stabilite con speciali ordinamenti;

12. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo stato, le provincie ed i comuni;

13. Le note e le quietanze per elemosine o per collette in favore dei poveri, o per scopo esplicito e definito di beneficenza;

14. Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza;

15. Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari, purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime;

16. I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e la relativa quietanza quando anche separata;

17. Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare, e di pubblica sicurezza;

18. Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero;

19. Le copie o estratti dei processi verbali delle deliberazioni delle comunità e di altre pubbliche Amministrazioni, che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del *visto* o del decreto di approvazione;

20. I mandati di pagamento anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30 per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

21. Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono tra quelle di cui all'articolo 13 e non formano acconto o residuo di maggiori somme o valori;

22. Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze o altre dichiarazioni d'indole contrattuale;

23. Le fedi di povertà, i certificati d'identità, d'inabilità al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, agli indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

24. Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli uffici dello stato civile quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo stato civile debbano esser fatti ed inviati di ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento;

25. Gli atti tutti relativi allo stato civile accennati al num. 17 dell'art. 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse.

26. I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza, purchè, quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

27. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, debbano gli iscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti ricapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28. I certificati di sofferto vaiuolo e subìta vaccinazione;

29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di Pietà, dai Monti o Società di soccorso e dalle Casse di risparmio, ed i registri di contabilità anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare;

31. I dispacci telegrafici benchè relativi a contratti;

32 Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 della presente legge.

Art. 22. Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo quando debbano essere bollati, soggiacciono alle tasse di lire 0 10, qualora se ne voglia fare uso davanti i giudici conciliatori; di lire 0 50 se davanti i pretori; e di lire 1 in tutti gli altri casi contemplati nell'art. 2.

Si eccettuano gli atti notati nel precedente articolo 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 23, 25, 30 e 32, che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi 10.

Alla stessa tassa di centesimi 10 soggiaceranno le obbligazioni chirografarie di che al numero 21 dell'art. 21. Per le quietanze o ricevute ordinarie accennate nel numero medesimo, sarà dovuta la tassa di centesimi 5.

I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del numero 32, saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

TITOLO IV.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 23. Sono soggetti al bollo prima di farne uso, nel senso di quanto dispone l'articolo 2, i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero.

§ 1. — **Colla tassa graduale determinata dall'art. 4:**

Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o ricapiti di commercio, che non abbiano scadenza superiore a sei mesi.

Anche per queste cambiali od effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa sarà raddoppiata

§ 2. — **Colla tassa fissa di una lira:**

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

§ 3. — **Colla tassa determinata dall'articolo 10 in ragione della dimensione della carta:**

Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 22 e 23 dell'articolo 19 ed ai numeri 38 e 39 dell'articolo 20, ai quali, tanto per gli originali, quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

TITOLO V.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo al verificarsi dei casi previsti dalla presente legge.

Art. 24. È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale, che per copia, nelle cause e procedimenti di interesse immediato dello Stato, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Questa facoltà comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al benefizio dei poveri non potrà però aver luogo l'esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati, rimanendo in ogni caso escluso il benefizio dell'esenzione per quei documenti che, all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti, già si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della presente legge.

Art. 25. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa, nella quale siano state interessate le Amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo all'esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse, pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

TITOLO VI.

Degli atti e scritti esenti da bollo senza diritto di ripetizione.

Art. 26. Sono esenti da bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa:

1. Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni;

2. Gli atti e scritti riguardanti il servizio della Guardia Nazionale;

3. I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti;

4. Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità e dagli ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato o della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

5. Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle Amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione;

6. I passaporti muniti della speciale marca stabilita dalla legge per le tasse sulle concessioni governative;

7. I Buoni del Tesoro ed i vaglia postali;

8. Gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principii e le discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000;

9. I certificati di specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali agli operai per la loro ammissione alle Società mutue di soccorso, oltre la loro esenzione dai diritti di cancelleria, di che all'articolo 25 della legge 19 luglio 1868, n. 4480;

10. Gli avvisi pubblicati dalle Società mutue di soccorso a fine di convocazione.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 27. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate ai termini dell'articolo 7 della presente legge o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non potrà contenere più di 120 linee.

Art. 28. È proibito:

1. Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;

2. Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3. Di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4. Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa dovuta;

5. Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6. Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto e senza l'osservanza delle speciali disposizioni della presente legge;

7. Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario coll'applicazione di marche da bollo.

Art. 29. Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffizi, ognorachè, di concerto colla Intendenza di finanza, sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

Art. 30. Un foglio di carta bollata, che ha già servito per un atto o scritto, non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. La stessa disposizione sarà applicabile alle copie

Art. 31. È proibito di fare, sì per originale che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio.

Art. 32. Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

1. Gl'inventari, processi verbali ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2. Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni, scritti in piè dell'atto da notificarsi;

3. Le deliberazioni delle comunità e gli atti

dei corpi amministrati, e i relativi *visti* e decreti delle autorità superiori;

4. I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa;

5. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private, di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualità di ogni specie, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito: quelle però fra tali ricevute che sono dalla legge considerate come quietanze ordinarie dovranno essere munite della prescritta marca da bollo;

6. Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, e quelle dei relativi interessi ed annualità, purchè ciascuna di queste ultime sia munita della marca prescritta,

7. Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio, e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli ordini di pagamento, purchè le quietanze sieno munite della prescritta marca;

8. Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei comuni, delle provincie e di altri corpi morali, purchè le quietanze sieno munite della prescritta marca;

9. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10. I certificati d'iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni;

11. Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

12. Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

14. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

15. La dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni d'eseguito trasporto d'estimo apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17. Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè queste siano coobligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19. Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali di commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20. Le quietanze o ricevute ordinarie indicate all'articolo 13, ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 5, in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumolo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 5 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo;

21. Le quietanze o ricevute ordinarie non altrimenti indicate nel presente articolo, apposte a un documento già bollato, purchè siano munite della carta prescritta.

Art. 33. La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ogniorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

Art. 34. Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumentali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.

Art. 35. È proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali, se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli stampatori e litografi medesimi dovranno presentare al ricevitore del bollo o del registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

Art. 36. I fogli di via e le lettere di vettura non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Le polizze di carico e le lettere di vettura non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario o commissionario.

Art. 37. Gli uffiziali di pubblica sicurezza non potranno apporre il *visto* ai fogli di via ed alle lettere di vettura fatte nello Stato che non fossero muniti del bollo prescritto.

Art. 38. Gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro ricapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura fatte nello Stato non sieno munite del bollo prescritto.

Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, nonostante la irregolarità dei manifesti, delle polizze di carico o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la prescritta marca da bollo, e sia inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'articolo 47.

Art. 39. Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio saranno soggette allo stesso bollo della prima quando questo non è superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, semprechè la loro presentazione all'ufficio del bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da una dichiarazione del ricevitore del bollo, comprovante il già eseguito pagamento della maggior tassa graduale. Mancando una di queste condizioni, soggiaceranno alla tassa graduale in ragione della somma espressa nella cambiale.

La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa graduale, dovrà essere in ogni parte concorde col duplicato, sul quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta.

La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potrà aver luogo quando la prima e quella per duplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato.

Art. 40. Non è dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni, salvo, per le quietanze, il disposto dell'articolo 20, n. 7.

Art. 41. La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto, prescritta dall'art. 260 del Codice di commercio, non potrà essere eseguita dai notari ed uscieri se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo o del *visto* per bollo suppletivo, a norma delle disposizioni della presente legge.

I notari e gli uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesto dell'ammontare della tassa di bollo pagata per il ricapito loro esibito; e quando il ricapito sia munito di marca da bollo, o di *visto* per bollo, dovranno inoltre indicare l'ufficio che avrà apposto la marca od il *visto* e la data dell'apposizione.

Art. 42. Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari al disposto di questa legge e principalmente quello che la tassa o la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull'inosservante, o su chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso, sono assolutamente nulli e come non avvenuti.

Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e dominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni della presente legge, non potranno essere registrati nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della marca o del *visto* per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno inoltre produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'ufficio dai giudici.

Art. 43. È proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche Amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione alla presente legge.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, causidici, patrocinatori, notari, archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di quest'articolo i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatori.

Tuttavia, se fosse giustificata la urgenza e la necessità di un provvedimento conservatorio, il giudice potrà unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, semprechè però resti in cancelleria l'atto, scritto o registro che fu trovato in contravvenzione, e che ne sia data pronta comunicazione all'ufficio del registro.

TITOLO VIII.

Della competenza nei giudizi, del procedimento e delle pene per le tasse di bollo contemplate nei titoli precedenti.

Art. 44. Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal tribunale civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde dal tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.

Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse, si procederà sommariamente.

Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 45. Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni:

1° Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li ricevettero in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare;

2° I notari, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero.

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione;

3° Tutti coloro che faranno uso nel senso di questa legge di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente.

Oltre la responsabilità solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati.

Trattandosi di lettere di cambio, di biglietti all'ordine e di altri recapiti di commercio, il giudice, che a norma del precedente articolo 42 non abbia rilevata e pronunziata d'uffizio l'inefficacia cambiaria dei titoli medesimi, incorrerà nella pena stabilita dall'articolo 108 della legge sul registro;

4° I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle Società, in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune;

5° Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

6° I negozianti e bottegai per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe.

Art. 46. Le contravvenzioni dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare di questa circostanza, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

Non vi sarà contravvenzione quante volte risulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta nè supplire altrimenti, atteso l'urgenza; con che però sia dichiarato ciò nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato entro tre giorni all'ufficio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

Art 47. I contravventori potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato di presentare, a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 48. Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al pubblico ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 49. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 50. S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 51. Gli impiegati ed agenti delle tasse e del demanio, della sicurezza pubblica e delle dogane sono specialmente incaricati nei limiti delle loro attribuzioni di curare l'esatta esecuzione di questa legge e di accertarne le contravvenzioni.

Tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli uffici del bollo o del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati, e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, gli scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle autorità ed uffici pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

Art. 52. I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri e qualunque funzionario od amministratore pubblico dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte, agli agenti indicati nel precedente articolo, che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero o ne facessero richiesta. I causidici dovranno permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli uscieri.

In caso di rifiuto, l'agente richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata filigranata o bolli falsificati e degli istrumenti atti alla falsificazione.

Art. 53. Per le contravvenzioni al bollo incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i giudici, cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali del Governo e delle pubbliche Amministrazioni, gli archivisti, notari, avvocati, procuratori, ministri del censo, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni;

2° Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o ricapiti di commercio soggetti a tassa graduale tutti coloro che, a norma delle disposizioni della presente legge, sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie.

Se la contravvenzione deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata.

La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25;

3° Di lire 50 i distributori e spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.

Questa pena in caso di recidiva sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambedue i casi;

4° Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualsiasi pretesto alle disposizioni dell'articolo precedente;

5° Di lire 50 tutti coloro che specificassero nelle ricevute ordinarie una somma minore di lire 10 nell'intento di evitare la tassa, o commettessero ogni altra frode diretta a codesto fine, e ciò senza pregiudizio delle pene maggiori a cui potessero essere soggetti in virtù delle leggi penali;

6° Di lire 20 chi rifiuti di rilasciare ricevute ordinarie, e dopo rilasciata una ricevuta non bollata, la rinnovi o convalidi per mezzo della carta bollata o della marca;

7° Di lire 20 tutti coloro che rilasciassero ricevuta senza bollo o marca, od altrimenti contravvenissero alle disposizioni del 3° capoverso dell'art. 16;

8° Di lire 20 gli uscieri, cursori, servienti e messi nell'esercizio dei loro incarichi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena particolare.

Trascorso l'anno dalla commessa contravvenzione senza che gli atti e scritti vengano regolarizzati giusta le disposizioni della presente legge, le pene di che ai numeri 1, 2, 7 e 8 di questo articolo saranno duplicate.

Art. 54. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la prescrizione non rende nè servibili nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.

Art. 55. Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori alla presente legge saranno regolate dalle leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione saranno sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questa legge.

Art. 56. Sarà punito colla reclusione estendibile ad anni sette:

1° Chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabilite dalla presente legge, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istrumenti;

2° Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.

Art. 57. Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, nè avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

Art. 58. Sarà punito colla carcerazione estendibile fino ad un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

TITOLO IX.

Delle tasse di bollo pagabili in modo virtuale o senza la materiale apposizione del bollo.

Art. 59. La tassa di bollo sulle bollette di dogana e di pagamento dei diritti marittimi, è riscossa dagli uffici doganali, contemporaneamente all'emissione delle bollette medesime, giusta l'allegato *D* della legge 16 giugno 1871, numero 260.

Sono pure riscosse direttamente dai detti uffizi le tasse di bollo di che all'articolo 23 della presente legge, per i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura provenienti dall'estero.

Art. 60. Alle Società e Compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni, indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'art 1 del titolo II della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª), è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno nel n. 27 dell'art. 20 della presente legge, contrattando collo Stato un abbuonamento annuale, nel modo e agli effetti dell'art. 19 di essa legge.

Art. 61. Le Società concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime, potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci quando si sottomettano al pagamento, in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno si farà il computo, di concerto con gli agenti finanziari, e sulle risultanze dei registri tenuti dalle Società o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avrà luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sarà stato in meno o in più pagato.

Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione della presente legge i rappresentanti delle Società o i concessionari potranno, anche per il primo anno di esercizio, godere della indicata facilitazione, purchè entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell'attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute.

Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordinarie calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio.

I biglietti o riscontri per l'abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche non sono compresi fra quelli indicati nel presente articolo e nel numero 5 del precedente articolo 20, ma saranno invece considerati quali atti delle Società anonime e tassati giusta le disposizioni del numero 27 del citato articolo 20.

Art. 62. I biglietti, buoni o altri simili titoli in circolazione da chiunque ne sia fatta l'emissione, autorizzata o abusiva, saranno soggetti a titolo di bollo ad una tassa annuale dell'uno per 1000 della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

La tassa dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° gennaio e del 1° luglio di ciascun anno.

La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento

Le disposizioni di quest'articolo rimangono nell'applicazione subordinate alle disposizioni della legge speciale 30 aprile 1874, num. 1920 (Serie 2ª) sulla circolazione cartacea durante il corso forzato.

Art. 63. Sul prodotto lordo quotidiano dei teatri e luoghi chiusi, in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, di che nell'art. 32 della legge di pubblica sicurezza, allegato *B* della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per prezzo d'ingresso, sedie, logge, palchi, ecc., e sull'ammontare degli abbuonamenti e de' fitti di sedie, palchi e simili, sarà pagata una tassa del 10 per cento in compenso di quella del bollo che potrebbe essere apposto ai biglietti d'ingresso o

ai fogli comprovanti gli abbuonamenti o gli affitti suddetti.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore, o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto Reale.

Art. 64. Per la riscossione coattiva delle tasse di che agli articoli 60 e seguenti del presente titolo e relative pene pecuniarie, e per le decisioni delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge del registro.

TITOLO X.

Delle tasse pagabili in surrogazione del bollo e del registro.

Art. 65. Le Società straniere, anonime o in accomandita per azioni che fanno operazioni nel Regno diverse dalle assicurazioni, ed i cui titoli di azione o d'obbligazione sono esenti dalla tassa di negoziazione giusta il successivo articolo 68, saranno invece soggette alla tassa annuale dell'uno per mille in proporzione del capitale complessivo che avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

Entro 30 giorni dalla data della comunicazione del relativo decreto d'autorizzazione, o dal giorno della prima operazione, se la Società viene attivata in qualsiasi guisa prima dell'autorizzazione medesima, le dette Società dovranno denunziare all'ufficio demaniale del luogo, ove hanno la principale loro sede d'esercizio:

1° L'ammontare complessivo del capitale destinato alle loro operazioni nello Stato;

2° Le sedi principali e filiali che la Società ha nel Regno;

3° Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili nello Stato.

Gli aumenti nel capitale impiegato ed i cambiamenti che seguissero nelle sedi e nei rappresentanti delle Società, dovranno denunziarsi, di volta in volta, entro 30 giorni decorribili da quello dell'avvenuta variazione.

Per le denunzie che furono fatte o che dovevano farsi anteriormente dovranno osservarsi le disposizioni rispettivamente in vigore.

Art. 66. L'Amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti delle Società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andare soggetto alla tassa.

Il pagamento della tassa si farà a trimestri maturati. Ove la Società straniera cessasse interamente per qualsivoglia motivo di fare operazioni nello Stato, dovrà pagarsi la tassa soltanto sino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione.

Omettendosi di fare nei prescritti termini la denunzia imposta dal precedente articolo, s'incorrerà nella pena della multa. Questa non sarà minore di lire 500, quando si ometta di denunziare l'aumento del capitale da destinarsi alle operazioni nello Stato.

L'omesso o ritardato pagamento delle tasse, oltre i termini prescritti, darà luogo all'applicazione della sovratassa del quarto, oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

I rappresentanti, gerenti o firmatari saranno solidariamente responsabili colle Società che rappresentano, pel pagamento delle tasse, sovratasse e altre penalità stabilite dalla presente legge.

Art. 67. Vi sarà prescrizione delle tasse, sopratasse e multe dei precedenti due articoli:

1° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa, per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

L'azione pel conseguimento della sovratassa dovuta pel mancato pagamento si prescriverà nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le altre pene si prescriveranno entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

Per l'esazione coattiva di queste tasse e delle relative penalità sarà applicata la disposizione del successivo articolo 74.

Art. 68. Per la circolazione e negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli sieno emessi a nome di Società non peranco costituite, è dovuta una tassa annuale nella misura di lira una per ogni migliaio di lire: Sono eccettuati da questa disposizione i libretti e le ricevute di che nell'articolo 21, n. 29, della presente legge, le cambiali ed i recapiti di commercio di che all'articolo 4, i biglietti indicati nel precedente articolo 62, i titoli del Debito Pubblico dello Stato, i Buoni del Tesoro e le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre Società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 50 mila.

Sono parimente esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni delle Società estere ammesse a fare operazioni nel Regno, e le cartelle di credito fondiario italiano, per le quali è provvisto colla prestazione dei centesimi 15 per cento annui, a forma della legge 14 giugno 1866, n. 2983.

La tassa sarà liquidata sul valore dei titoli al corso medio di Borsa dell'anno precedente, o di quel minore tempo da cui dati l'emissione, detratte le somme che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

Quando si tratti di titoli non quotati alla Borsa nell'anno precedente, o nel minor tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa si farà in base di un certificato peritale di un sindacato di pubblici mediatori presso una delle Borse di commercio del Regno, e, quando questo non venga esibito nel termine di giorni 20 dall'intimazione, si farà sul loro valore nominale, salva la detrazione predetta.

La frazione di un migliaio che risultasse dall'addizione complessiva del valore dei singoli titoli sarà considerata come un migliaio completo.

Art. 69. La tassa annua imposta dall'articolo precedente sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre, la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle Società, Istituti di credito, stabilimenti, provincie, comuni o altre Amministrazioni che hanno fatta l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. 70. La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. 71. Le Società, gli Istituti, gli stabilimenti, le provincie, i comuni e le altre Amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 68, dovranno denunziarli all'ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione.

Eguale denunzia dovrà farsi per l'estinzione dei titoli, entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l'estinzione.

Per i titoli emessi e non ancora denunziati saranno osservate le disposizioni delle leggi in vigore all'epoca dell'emissione.

Art. 72. Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione, sarà dovuta una pena pecuniaria uguale alla metà della tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati

L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli, darà luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle Società, Istituti, stabilimenti, provincie, comuni ed altre Amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa.

Art. 73. L'azione al conseguimento od alla restituzione della tassa sulla negoziabilità, e delle pene pecuniarie relative, si prescriverà nel termine di 5 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 74. Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 75. In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le Casse di risparmio, le Società o gli Istituti pagheranno, entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette Casse, Società ed Istituti avrà fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma, per ogni semestre di maggiore durata, dell'anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzioni fatte dai Monti di pietà per somme inferiori a lire 300

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate Casse, Istituti e Società senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze, soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Art. 76. Con decreto Reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali, nei limiti tracciati dal precedente art. 72.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 77. Le tasse stabilite dalla presente legge saranno soggette all'aumento di due decimi.

Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento sopraindicato le tasse di bollo non eccedenti singolarmente i 10 centesimi.

Nella liquidazione della sovrimposta non sarà tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intiero le frazioni superiori al mezzo centesimo.

Art. 78. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie le quali non siano state precedentemente abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Il N. 2078 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 9, titolo I, della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª), di compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi per le tasse sui redditi dei Corpi morali e Stabilimenti di manomorta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

E viste le leggi 21 aprile 1862, n. 587, 19 luglio 1868, n. 4480, 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *M*, e titolo I della detta legge 8 giugno 1874, numero 1947 (Serie 2ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei Corpi morali e Stabilimenti di manomorta rimane approvato il seguente testo:

LEGGE

per le tasse sui redditi dei Corpi morali e Stabilimenti di manomorta.

Art. 1. Le provincie, i comuni, gl'istituti di carità e di beneficenza, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesiastici e le cappellanie, anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le associazioni di arti e mestieri, gli istituti religiosi di ogni culto e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

Non sono soggette a questa tassa le Società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma e gli asili infantili.

Art. 2. La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto, dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni.

L'imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del triennio precedente e le riparazioni saranno calcolate per gli opifizi al 30 per cento, pei fabbricati al 15 per cento del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per cento della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale quando fossero stati accollati al conduttore.

In niun caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette *locative*, e il prezzo locativo presumibile e depurato dalle deduzioni di che nel presente articolo non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale di cui gli immobili sono gravati.

Art. 3. La quota della tassa dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contemplati dalla presente legge è determinata in lire 4 per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa.

Alla stessa tassa soggiacciono i corpi o stabilimenti di manomorta di qualsivoglia natura aventi sede all'estero, per le rendite da essi percepite nello Stato, colpite dalla presente legge.

Gli Istituti di carità e beneficenza però esistenti nello Stato, e la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità governativa od amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile.

Art. 4. L'applicazione della tassa seguita la somma della rendita imponibile di venti in venti lire; quindi ogni frazione si computa per lire venti.

Art. 5. Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed associazioni, di cui all'articolo 1, che abbiano beni, capitali o rendite, devono fare esatta denunzia dell'entrata che ne ritraggono.

Per le denunzie già fatte o che dovevano farsi dovranno osservarsi le disposizioni delle leggi rispettivamente in vigore.

Pei corpi, pegli stabilimenti od associazioni che fossero costituiti dopo la presente legge, la denunzia dovrà essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o l'associazione abbia incominciato ad esistere legalmente.

La denunzia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie sarà fatta all'agente demaniale del distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denunzia o vincolati a loro favore, e potrà anche farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denunzia deve farsi all'uffizio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

Art. 6. Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tali documenti, la denunzia si avrà per non eseguita nelle parti non documentate.

Nel caso che coloro che hanno da fare la denunzia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovrà farsene menzione espressa nella denunzia medesima, accennandone le cause.

Art. 7. I corpi e stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per l'approvazione al *visto* dell'autorità amministrativa potranno supplire ai documenti dell'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico, in carta libera, dell'ultimo bilancio *visto per l'approvazione*.

Art. 8. L'estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni.

Art. 9. Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.

Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto; per un altro triennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, e ciò tutto, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 10. Chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

Per le denunzie fatte bensì nel termine, ma al di sotto del vero valore, s'incorrerà nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena se la differenza non sarà maggiore del quarto.

Art. 11. L'agente demaniale, se riconoscerà esatta la denunzia, proporrà in conformità di essa la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva motivata, e la farà significare all'interessato affinchè, nel caso di dissentimento, presenti, nel termine di 15 giorni, le sue osservazioni.

L'agente sottometterà quindi all'intendente di finanza della provincia uno stato nel quale saranno indicate le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denunzia.

Art. 12 L'intendente di finanza sentiti gl'interessati ed assunte, ove sarà d'uopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma che sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro.

Art. 13. Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno iscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell'elenco sarà trasmesso dall'intendente di finanza all'agente demaniale al quale spetta la riscossione della tassa.

Questa tassa sarà pagata unitamente alle penali a semestri maturati.

Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle penali oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, sarà dovuta una sopratassa in ragione del 10 per cento delle rate di tassa di cui fu ritardato il pagamento. Nei primi dieci giorni però dopo la scadenza si trasmetterà al contribuente preavviso che dentro altri dieci giorni incorrerà nella pena della sopratassa suddetta.

Art. 14. Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Art. 15. Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'articolo 2, non produca una rendita imponibile eccedente le lire 300.

Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni dell'articolo 5, ed a seconda dei casi anche quelle dell'articolo 9, in difetto di che cesserà per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si farà luogo all'applicazione delle penalità stabilite dall'articolo 10.

Art 16. Gli Istituti di carità e di beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle autorità dello Stato, saranno esenti dalla tassa per le case o porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, viceparroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto, e quelle che servono per l'Amministrazione provinciale e comunale, per i loro uffizi e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali Amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai comuni, dalle provincie e dalle Camere di commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza.

Art. 17. La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla Cassa dei depositi e dei prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle Casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste Casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'Istituto.

Art. 18. Per i corpi e stabilimenti che comincieranno ad esistere legalmente dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge, la tassa imposta principierà a decorrere dal 1° gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.

Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avranno luogo per effetto del disposto dell'articolo 9 saranno applicati dal 1° gennaio susseguente alla denunzia che provocò la diminuzione od all'avvenuto aumento.

Art. 19. Le tasse stabilite dalla presente legge sono soggette all'aumento di due decimi.

Art. 20. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta, via dei Lucchesi, n. 4.